

**Audizione della Presidente
dell'Ufficio parlamentare di bilancio**

**nell'ambito dell'esame del DDL C. 3614, di
conversione in legge del DL n. 50 del 2022,
recante misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e attrazione
degli investimenti, nonché in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina**

**Commissione riunite
V (Bilancio, Tesoro e programmazione) e
VI (Finanze) della Camera dei deputati**

30 maggio 2022

Indice

1. Il decreto legge e il suo impatto finanziario	4
2. Andamenti storici e recenti delle dinamiche dei prezzi	11
3. Le misure di mitigazione del rincaro dei prezzi	14
4. Gli effetti distributivi dell'aumento dei prezzi e delle misure in favore delle famiglie	19
4.1 L'inflazione dei beni di consumo per aggregati di spesa	19
4.2 Una stima dell'impatto distributivo dell'inflazione e delle misure di mitigazione dell'aumento dei prezzi	23
5. Alcune considerazioni sulle misure relative alle imprese	31
5.1 Misure in favore delle imprese	31
5.2 Il contributo straordinario a carico delle imprese	35
6. Le misure in favore degli Enti locali	43
7. Considerazioni generali	46
Appendice 1 Valutazioni sulla persistenza dell'inflazione in Italia negli ultimi cinquant'anni	48

1. Il decreto legge e il suo impatto finanziario

Il DL 50/2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti”) contiene misure relative alle politiche energetiche nazionali, alla produttività delle imprese e all’attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e in relazione alla crisi ucraina. Si tratta di disposizioni che in buona parte estendono interventi già attuati in precedenza ma che presentano anche importanti elementi di novità.

Insieme al DL 38/2022 (confluito nel DL 21/2022), il DL 50/2022 dà attuazione a quanto previsto nel DEF 2022, che indicava precise aree su cui intervenire con provvedimenti di urgenza. In particolare, le risorse a disposizione erano da destinare a: i) ripristinare i fondi di bilancio temporaneamente defianziati per esigenze di copertura del DL 17/2022; ii) incrementare i fondi relativi alle garanzie sul credito; iii) aumentare le risorse necessarie a coprire l’incremento dei prezzi delle opere pubbliche; iv) contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell’energia; v) fronteggiare la guerra in Ucraina, assistendone i profughi e alleviando l’impatto economico del conflitto sulle aziende italiane; vi) sostenere ulteriormente la risposta del sistema sanitario alla pandemia e i settori maggiormente colpiti dall’emergenza pandemica.

Le norme del DL 50/2022 risultano, tuttavia, di portata più ampia rispetto a quanto previsto nel DEF, con disposizioni aggiuntive anche di rilevante importo finanziario provviste di copertura.

Con riferimento agli effetti finanziari, le misure contenute nel DL 50/2022 peggiorano, in misura decrescente nel tempo, l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (PA), per un importo pari a 8,4 miliardi (0,4 punti percentuali di PIL) nel 2022, che si dimezzano a 4,2 miliardi (0,2 punti) nel 2023, per poi ridursi ulteriormente a 3 miliardi (0,1 punti) nel 2024 e a 2,2 miliardi (0,1 punti) nel 2025 (tab. 1). Considerando anche gli effetti di aumento del deficit del DL 38/2022, l’impatto finanziario complessivo dei due decreti risulta coerente con la richiesta¹ di scostamento del disavanzo contenuta nella Relazione al Parlamento del 6 aprile scorso (ex art. 6, L. 243/2012), autorizzata dalle Camere il 20 aprile.

Considerando gli effetti finanziari aggiuntivi dei due decreti rispetto al deficit tendenziale della PA indicato nel DEF vengono confermati gli obiettivi programmatici fissati nel Documento. Eventuali ulteriori necessità che potranno emergere nel corso dell’anno dovranno trovare adeguate coperture al fine di rispettare tali obiettivi.

¹ Si ricordano le richieste di autorizzazione contenute nella Relazione per il deficit della PA: 10,5 miliardi nel 2022, 4,2 miliardi nel 2023, 3,2 miliardi nel 2024 e 2,2 miliardi nel 2025, comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo autorizzato.

Tab. 1 – DL 50/2022: effetti per il quadriennio 2022-25
(milioni di euro e percentuali del PIL)

	2022	2023	2024	2025
IMPIEGHI	16.554,8	5.512,1	4.027,7	3.671,2
<i>In percentuale del PIL programmatico</i>	<i>0,9</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
Maggiori spese	16.553,6	5.384,5	3.897,5	3.548,3
<i>Correnti</i>	<i>12.304,3</i>	<i>1.889,9</i>	<i>1.777,9</i>	<i>1.844,4</i>
<i>In conto capitale</i>	<i>4.249,3</i>	<i>3.494,6</i>	<i>2.119,6</i>	<i>1.703,9</i>
Minori entrate	1,2	127,6	130,2	122,9
RISORSE	8.191,0	1.267,7	1.008,1	1.508,1
<i>In percentuale del PIL programmatico</i>	<i>0,4</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>
Maggiori entrate	6.516,0	17,2	0,2	0,2
Minori spese	1.675,0	1.250,5	1.007,9	1.507,9
<i>Correnti</i>	<i>515,0</i>	<i>250,5</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>
<i>In conto capitale</i>	<i>1.160,0</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.500,0</i>
ENTRATE NETTE	6.514,8	-110,4	-130,0	-122,7
USCITE NETTE	14.878,6	4.134,0	2.889,6	2.040,4
<i>Correnti</i>	<i>11.789,2</i>	<i>1.639,4</i>	<i>1.770,0</i>	<i>1.836,5</i>
<i>In conto capitale</i>	<i>3.089,3</i>	<i>2.494,6</i>	<i>1.119,6</i>	<i>203,9</i>
INDEBITAMENTO NETTO	-8.363,8	-4.244,4	-3.019,6	-2.163,1
<i>In percentuale del PIL programmatico</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>
Utilizzo autorizzazione indebitamento Relazione al Parlamento	8.363,8	4.244,4	3.019,6	2.163,1
Utilizzo margine DL 38/2022 (confluito in DL 21/2022)	2.138,6		147,3	45,0
Totale utilizzi	10.502,4	4.244,4	3.166,9	2.208,1
Autorizzazione Indebitamento Relazione al Parlamento	10.506,0	4.248,0	3.170,0	2.212,0
<i>In percentuale del PIL programmatico ⁽¹⁾</i>	<i>0,6</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>

Fonte: elaborazioni su dati del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DL 50/2022 e del DEF 2022.

(1) Le percentuali sul PIL del 2022 e del 2024 risultano maggiori rispetto a quanto indicato nel DEF (0,6 per cento invece di 0,5 per il 2022 e 0,2 per cento invece di 0,1 per il 2024) ma, dati gli arrotondamenti delle cifre decimali, gli obiettivi programmatici di deficit sono confermati.

Gli effetti del decreto in esame sul disavanzo per l'anno in corso sintetizzano un impatto sulle uscite nette – di 14,9 miliardi – quasi dimezzato dalle maggiori entrate nette, pari a 6,5 miliardi; negli anni successivi il deficit è in massima parte ascrivibile alle più elevate uscite nette, rispettivamente per 4,1 miliardi nel 2023, 2,9 miliardi nel 2024 e 2 miliardi nel 2025, essendo le entrate nette negative per poco più di 100 milioni in ognuno dei tre anni.

Prendendo in considerazione anche gli effetti netti del DL 38/2022, per l'anno in corso il tasso di crescita delle uscite correnti della PA passa dal 3,8 per cento tendenziale al 5,1 in termini programmatici.

Le misure espansive impiegano 16,6 miliardi (0,9 punti percentuali di PIL) nel 2022 a fronte delle quali sono attese risorse per 8,2 miliardi (0,4 punti percentuali di PIL), con conseguente incremento del deficit per i già citati 8,4 miliardi. Nel biennio successivo gli impieghi calano a 5,5 miliardi nel 2023, 4 miliardi nel 2024 e 3,7 miliardi nel 2025, mentre le risorse sono pari rispettivamente a 1,3, 1,0 e 1,5 miliardi. Le risorse reperite dal decreto in esame contribuiscono quindi alla copertura degli impieghi per il 49,5 per cento nel 2022, il 23 per cento nel 2023, il 25 per cento nel 2024 e il 41,1 per cento nel 2025.

La parte più rilevante degli impieghi è dovuta alla corresponsione di una indennità *una tantum* (per il 2022) a un'ampia platea di soggetti, a misure volte a fronteggiare i maggiori costi nel settore dei lavori pubblici e al reintegro della spesa dei Ministeri che era stata ridotta dal DL 17/2022 per necessità di copertura finanziaria dei provvedimenti in esso contenuti. Le risorse derivano essenzialmente da un incremento del contributo straordinario richiesto per il 2022 alle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e petrolio (per circa l'80 per cento delle coperture dell'anno in corso) e da una riduzione dei finanziamenti del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020 (che contribuisce alle coperture per oltre il 10 per cento nel 2022, circa l'80 per cento nel 2023 e quasi il 100 per cento nei due anni successivi).

Si possono formulare alcune osservazioni preliminari di carattere generale. In primo luogo, il contributo straordinario complessivo (considerando anche le disposizioni del DL 21/2022) richiesto alle imprese del settore energetico ammonta a circa 10,5 miliardi. In secondo luogo, il definanziamento del Fondo sviluppo e coesione (che riserva l'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno) viene utilizzato a copertura di interventi senza vincolo di destinazione. Le riduzioni del Fondo riguardano interventi già programmati ma non in grado di rispettare i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridiche vincolanti; qualora le risorse venissero ripristinate sarebbe necessaria un'adeguata copertura. Infine, il reintegro della spesa dei Ministeri non è completo nel 2022 e nel 2025, con una conseguente permanenza di una riduzione della spesa che si attesta rispettivamente a 775 e a 540 milioni.

Nelle previsioni di primavera 2022 della Commissione europea, il contributo straordinario richiesto alle imprese operanti nel settore energetico introdotto dal DL 21/2022, seppure sia previsto per il solo 2022, non è stato considerato come *una tantum*. Questa decisione è stata presa in quanto variazioni delle aliquote fiscali (così come quelle dei livelli di spesa) sono in generale considerate come strutturali anche se viene annunciato dalle autorità politiche degli Stati membri che esse sono temporanee². Si ricorda che il DEF 2022 considerava tali contributi come *una tantum* e, quindi, miglioravano il disavanzo nominale ma erano influenti sul saldo strutturale. Ciò ha contribuito a migliorare la stima del disavanzo strutturale della Commissione europea per il 2022 rispetto a quella del DEF. Infatti, nonostante la Commissione europea stimi un *output gap* superiore a quello del DEF, la stima del saldo strutturale per il 2022 è pari a 5,8 per cento a confronto con 5,9 per cento del DEF. Questa decisione della Commissione europea dovrebbe avere come conseguenza che anche il contributo straordinario previsto dal DL 50/2022 non sarà considerato come *una tantum* ma strutturale.

Guardando più in dettaglio alle componenti del decreto per area tematica, i principali interventi possono essere individuati a partire dai capitoli in cui è suddiviso il testo del provvedimento, indicando l'utilizzo di risorse nette nel 2022, anno in cui si concentrano gli interventi (tab. 2).

² Per una esposizione dei principi seguiti dalla Commissione europea per la classificazione delle *una tantum* si veda il capitolo 3 dell'edizione 2015 di "Public finances in EMU".

Tab. 2 – Effetti del DL 50/2022 sul conto economico delle Amministrazioni pubbliche
(importi netti in milioni; incrementi (-) e riduzioni (+) del disavanzo)

	2022	2023	2024	2025
Misure in tema di spesa per carburanti e di prezzi per l'energia e del gas	-932,2	-110,6	-160,2	-152,9
Contributo straordinario, a favore delle imprese, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nel primo trimestre del 2022 da impegnare in settori dell'autotrasporto	-496,9			
Abrogazione dell'articolo 17 del DL/2022 relativo al fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto per far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti	500,0			
Credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo trimestre del 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale	-427,1			
Rideterminazione dal 20 al 25% del credito di imposta a favore delle imprese che consumano grandi volumi di gas naturale (art. 5, DL 17/2022)	-235,2			
Credito d'imposta dal 12 al 15% a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3, c.1, DL 21/2022)	-215,9			
Proroga al 31/12/2022 del Superbonus del 110% per interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e su unità immobiliari indipendenti, a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo	2,4	-110,6	-130,2	-122,9
Misure a sostegno della liquidità delle imprese	-250,0			
Fondi per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante erogazioni a fondo perduto	-150,0			
Trasferimenti da versare a ISMEA per le garanzie concesse alle PMI agricole e della pesca finalizzati alla ricostituzione della liquidità compromessa dall'incremento dei costi energetici	-100,0			
Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti	-3.085,7	-3.059,6	-1.759,6	-1.593,9
Istituzione di un fondo a favore delle stazioni appaltanti per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche	-1.500,0	-1.700,0	-1.500,0	-1.500,0
Incremento del Fondo per le opere pubbliche (art. 7, c. 1, DL 76/2020)	-1.000,0	-500,0		
Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 (art. 1-septies, c. 8, DL 73/2021)	-500,0	-550,0		
Rifinanziamento del Fondo relativo a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) (art. 1, c. 232, LB 2020)	-150,0	-200,0	-150,0	
Riduzione del Fondo per promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori, la riconversione dei siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale (art. 23, c. 1, DL 17/2022)	100,0			
Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini	-7.029,0			
Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti, subordinata al possesso di determinati requisiti	-2.756,0			
Indennità <i>una tantum</i> per i pensionati con reddito personale complessivo non superiore a 35.000 euro	-2.740,0			
Indennità <i>una tantum</i> per percettori NASPI e DIS-COLL, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori domestici e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza	-804,0			
Fondo per l'indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS e ad altri enti	-500,0			
Rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	-100,0			
Misure a favore degli Enti territoriali	-480,0	-420,0	-300,0	-70,0
Incremento del fabbisogno nazionale standard allo scopo di concorrere ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche	-200,0			
Incremento del fondo da destinare agli Enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati (art. 27, c. 2, DL 17/2022)	-170,0			
Istituzione di un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR in favore dei Comuni con popolazione superiore a 600.000 abitanti		-325,0	-220,0	-70,0
Disposizioni in relazione alla crisi ucraina	-305,2			
Incremento del Fondo emergenze nazionali per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina	-189,0			
Incremento delle dotazioni finanziarie destinate ai centri di trattenimento e di accoglienza per assicurare l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza del conflitto bellico (art. 5-quater, c. 1, DL 14/2022)	-112,7			
Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti	-39,6	-3,8	-3,8	-2,3
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie	3.758,0	-650,4	-796,0	-344,0
Parziale reintegrazione delle riduzioni degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri operate con il DL 17/2022 (art. 42, c. 2, lett. a)), spesa corrente	-3.391,0	-1.530,0	-1.330,0	-1.400,0
Parziale reintegrazione delle riduzioni degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri operate con il DL 17/2022 (art. 42, c. 2, lett. a)), spesa in conto capitale	-350,0	-200,0	-200,0	-100,0
Onere per interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico	-39,0	-163,0	-266,0	-344,0
Modifiche (tra cui innalzamento dal 10 al 25 della percentuale del prelievo) relative al Contributo straordinario richiesto alle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, gas e petrolifero (art. 37, DL 21/2022)	6.508,0			
Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.500,0
Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica		242,6		
TOTALE EFFETTI SU INDEBITAMENTO NETTO	-8.363,8	-4.244,4	-3.019,6	-2.163,1

Fonte: elaborazioni su dati del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DL 50/2022.

Nell'ambito delle *misure in tema di spesa per carburanti e di prezzi per l'energia e del gas* (0,93 miliardi) viene, in primo luogo, individuata la finalizzazione del fondo a sostegno del settore dell'autotrasporto istituito con il DL 17/2022, destinandolo alla concessione alle imprese del settore di un credito di imposta sulla spesa di acquisto di gasolio sostenuta nel primo trimestre del 2022. È disposta l'estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario (introdotto dal DL 4/2022), sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Sono incrementati i crediti di imposta per le imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale previsti dal DL 17/2022 e dal DL 21/2022. Con riferimento ai lavori effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e su unità immobiliari indipendenti, viene prorogato di tre mesi (al 30 settembre) il termine di realizzazione di almeno il 30 per cento dei lavori per poter beneficiare nel 2022 del Superbonus del 110 per cento (si veda il paragrafo 3).

La misura di estensione dell'incentivo implica un effetto di aggravio dei conti pubblici stimato nella Relazione tecnica del decreto pari a circa 450 milioni nel periodo 2022-2033 che, in aggiunta alle risorse già destinate al finanziamento del Superbonus dalla sua introduzione, comportano un impatto complessivo di 33,8 miliardi³. I dati di monitoraggio dell'ENEA aggiornati al 30 aprile 2022 indicano detrazioni per 30,2 miliardi derivanti da asseverazioni pari a 27,4 miliardi, che mostrano un ritmo di aumento in crescita: le nuove asseverazioni sono passate da valori intorno ai 2 miliardi mensili del periodo settembre 2021-gennaio 2022 (con un picco di oltre 4 miliardi registrato a dicembre scorso) a valori intorno ai 3 miliardi mensili da febbraio 2022. Dati tali andamenti sarà opportuno tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno nei prossimi mesi.

Sono previste *misure a sostegno della liquidità delle imprese* che si inseriscono nel Quadro temporaneo (*Temporary Crisis Framework*)⁴ recentemente approvato dalla Commissione europea per fronteggiare la nuova crisi internazionale e che si avvalgono, senza nuovi effetti finanziari, dell'utilizzo degli strumenti già istituiti nel 2020 – Garanzia Italia di SACE e regime straordinario di garanzia pubblica per le PMI attraverso il Fondo Centrale di garanzia – e consolidati nel corso del 2021 a fronte della crisi da COVID-19. Ulteriori misure sono previste per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina (0,25 miliardi), che implicano erogazioni a fondo perduto (in base a determinati parametri e condizioni) alle piccole e medie imprese e a quelle agricole della pesca e dell'acquacoltura. A queste ultime sono inoltre concesse garanzie finalizzate alla ricostituzione della liquidità compromessa dall'incremento dei costi energetici e delle materie prime (si veda il paragrafo 5).

Ingenti risorse sono dedicate a *misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti* (3,09 miliardi). In primo luogo, le disposizioni sono finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti

³ Per un'analisi degli effetti del Superbonus dal decreto introduttivo (DL 34/2020) sino alla legge di bilancio per il 2022, si veda Ufficio parlamentare di bilancio (2021), "Rapporto sulle politiche di bilancio 2022", dicembre, par. 3.1.

⁴ Si tratta del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

energetici, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte tramite le risorse del PNRR o del Fondo nazionale complementare istituito con il DL 59/2021. In particolare, sono incrementati alcuni fondi specifici e viene istituito un nuovo fondo, Fondo per l'avvio di opere indifferibili, con una dotazione di 7,5 miliardi nel periodo 2022-26. Quest'ultimo è costituito a favore delle stazioni appaltanti per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 dicembre 2022. Al Fondo possono accedere anche i Commissari straordinari e i soggetti realizzatori delle opere relative alle celebrazioni del Giubileo 2025, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Sono stati ampliati finanziariamente per il 2022 e per il 2023 sia il Fondo per le opere pubbliche (relativo ai nuovi contratti, per 1,5 miliardi complessivi nel biennio) – previsto dall'art. 7, c. 1, del DL 76/2020 e in seguito rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2022 e dal DL 4/2022 – sia il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici – istituito dall'art 1-*septies*, c. 8, del DL 73/2021 (relativo ai contratti in corso di esecuzione, per 1,05 miliardi complessivi nel biennio) per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 e successivamente incrementato (dal DL 17/2022 e dal DL 21/ 2022) al fine di far fronte alle richieste di compensazione sino al primo semestre 2022. Si ricorda che per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione per le opere pubbliche sono stati già stanziati 100 milioni per il 2021 (nel DL 73/2021) e 610 milioni per il 2022 (tramite la legge di bilancio per il 2022 e i DD.LL. 4/2022, 17/2022 e 21/2022). È rifinanziato il Fondo relativo a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) mentre viene ridotto quello per promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori, la riconversione dei siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.

Gli interventi più consistenti riguardano le *misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini* (7,03 miliardi) che comprendono essenzialmente l'erogazione di indennità di carattere *una tantum* a favore di determinate categorie di soggetti, in possesso di specifici requisiti (si veda il paragrafo 3), quali elementi reddituali, appartenenza a particolari categorie o alla precedente acquisizione di definite agevolazioni. L'indennità viene attribuita per una sola volta nel 2022 nella misura di 200 euro a 31,5 milioni di persone. Al fine di erogare una indennità *una tantum* anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti all'INPS o ad altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza è istituito uno specifico fondo con una dotazione finanziaria di 500 milioni, le cui modalità di assegnazione saranno individuate tramite un decreto interministeriale. Viene inoltre incrementato per l'anno in corso il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Per quanto riguarda le *misure a favore degli Enti territoriali* (0,48 miliardi), a causa dei maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, viene incrementato il fabbisogno sanitario nazionale *standard* nonché aumentata la dotazione

del fondo (istituito dall'art. 27, c. 2, DL 17/2022) da destinare agli Enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati. È prevista inoltre l'istituzione di un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR in favore dei Comuni con popolazione superiore a 600.000 abitanti (si veda il paragrafo 6).

Le *disposizioni in relazione alla crisi ucraina* (0,31 miliardi) derivano dall'esigenza di rafforzare gli interventi di assistenza introdotti dai DD.LL. 14/2022 e 21/ 2022. Sono state integrate – per il solo 2022 – le risorse destinate all'accoglienza diffusa dei profughi, ai contributi di sostentamento, all'assistenza sanitaria erogata dalle regioni, all'offerta di servizi sociali forniti dai comuni, ai centri di trattenimento e di accoglienza gestiti dal Ministero dell'Interno. Comprendendo anche gli interventi introdotti dai precedenti decreti, le risorse in relazione alla crisi ucraina ammontano nel complesso a oltre 770 milioni per l'anno in corso.


Chiudono il decreto le *disposizioni transitorie, finali e finanziarie* (3,76 miliardi) all'interno delle quali, oltre alle maggiori spese per interessi derivanti dagli effetti del decreto in esame, sono previste sia ulteriori misure di aumento del deficit, sia le principali risorse di copertura. Le prime consistono nel reintegro (parziale nel 2022 e nel 2025) delle riduzioni degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri operate con il DL 17/2022. Le risorse di copertura invece consistono: per il 2022, principalmente nell'ampliamento – per 6,5 miliardi – del contributo straordinario a carico delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, gas e petrolifero (previsto per poco meno di 4 miliardi dall'art. 37 del DL 21/2022) (si veda il paragrafo 5.2); per il 2023, in una riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica; per il periodo 2022-25 nella riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo alla programmazione 2014-2020, per complessivi 4,5 miliardi.

2. Andamenti storici e recenti delle dinamiche dei prezzi

Il DL 50/2022 dispone una serie di interventi – a beneficio sia delle famiglie sia delle imprese – finalizzati alla mitigazione dell’impatto dell’incremento dei prezzi. La fase inflazionistica in atto è stata inizialmente alimentata dagli aumenti dei costi delle materie prime energetiche. L’anno scorso il rapido recupero dell’attività produttiva e i problemi legati alla logistica avevano infatti velocemente spinto i prezzi delle materie prime su un sentiero crescente. Dalla metà del febbraio scorso, quando gli operatori già scontavano le ostilità militari tra Ucraina e Russia, le quotazioni sono ulteriormente cresciute ed è contemporaneamente aumentata la volatilità giornaliera. Tra la fine di aprile del 2020, quando le quotazioni avevano toccato un minimo in concomitanza con le forti restrizioni per il contrasto alla pandemia, e i giorni precedenti l’attacco all’Ucraina l’indice generale delle materie prime dell’*Hamburg Institute of International Economics* (HWWA) è più che triplicato. Dallo scoppio del conflitto alla metà di maggio gli indici non energetici hanno poi registrato un ulteriore incremento; nello stesso periodo le quotazioni del gas al *Title Transfer Facility* (TTF) presso il punto di scambio virtuale (PSV) olandese hanno superato la soglia dei 100 euro per MWh, per poi ripiegare parzialmente in maggio; i prezzi del petrolio Brent, dopo avere raggiunto un picco di oltre 120 dollari per barile in marzo, si sono mantenuti in aprile e maggio su valori intorno ai 110 dollari per barile.

Nel confronto storico, i corsi di gas e petrolio dei mesi più recenti si attestano su livelli elevati (fig.1). Riguardo al petrolio, il prezzo medio convertito in euro nel primo scorcio dell’anno in corso ha raggiunto un massimo, superando infatti il precedente picco

Fig. 1 – Prezzi del petrolio per barile: valori nominali e in termini reali (euro)




Fonte: elaborazioni su dati Refinitiv e OCSE.

raggiunto dopo la crisi finanziaria globale. Tenendo conto della perdita di potere d'acquisto, dovuta all'inflazione al consumo, il balzo registrato recentemente appare comparabile a quello raggiunto in seguito al secondo *shock* petrolifero degli anni settanta.

I rincari delle materie prime hanno spinto la dinamica dei prezzi di diversi paesi, dopo oltre venti anni in cui era stata bassa, facendola rapidamente aumentare nella seconda metà del 2021. In Italia l'inflazione al consumo, ancora contenuta nella media del 2021 (1,9 per cento), ha superato la soglia del 2 per cento in autunno, per poi impennarsi bruscamente nel 2022, fino a raggiungere il 6,5 per cento in marzo, il valore massimo dell'ultimo trentennio.

Tassi d'inflazione superiori al 5 per cento non si registravano dalla seconda metà degli anni ottanta, quando la dinamica dei prezzi risentiva ancora del secondo *shock* petrolifero. I grandi *partner* europei, con l'eccezione della Germania, sperimentarono una forte volatilità dei prezzi negli anni settanta, seguita da una fase di graduale normalizzazione dopo l'avvio dell'Unione monetaria europea. Il processo di integrazione europea e l'adozione di politiche monetarie orientate all'ancoraggio delle aspettative hanno contribuito a uniformare le dinamiche dei prezzi, mentre in passato divergevano a volte anche in modo significativo, con una tendenza superiore per l'Italia rispetto ai maggiori *partner* europei (fig. 2).

Fig. 2 – Indice nazionale dei prezzi al consumo per i grandi paesi della UE
(variazioni percentuali tendenziali)



Fonte: elaborazioni su dati Refinitiv.

Sebbene la fiammata inflazionistica attuale sia alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici (che tuttavia hanno rallentato in aprile al 39,5 per cento da oltre il 50 per cento del mese precedente) sta aumentando anche l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi (in aprile al 2,4 per cento, dall'1,9 di marzo), soprattutto per i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche. L'inflazione acquisita per il 2022 è già lievemente superiore al 5 per cento per l'indice generale e al 2 per cento per la componente di fondo.

In termini di offerta, restano molto forti le pressioni di matrice estera (prezzi all'importazione al 19,0 per cento in marzo su base annua) e a monte della catena di distribuzione (prezzi alla produzione in crescita ad aprile del 35,3 per cento su base annua). Le spinte rialziste all'origine risentono anche dei blocchi nelle catene globali conseguenti alle restrizioni per il COVID; le indagini presso i direttori degli acquisti della manifattura (IHS Markit) indicano che le pressioni sui prezzi in primavera si sono infatti accentuate, in relazione agli ulteriori aumenti dei costi dei materiali, del trasporto, delle utenze energetiche e dei problemi sulla fornitura.

Le aspettative di inflazione, rilevate nelle inchieste Banca d'Italia e Istat presso imprese e famiglie, sono ai massimi storici. In primavera il numero di imprese che attende prezzi in salita ha superato la metà del campione intervistato e anche i consumatori, che inizialmente erano sembrati più cauti, sono ormai in prevalenza orientati verso attese di prezzi in accelerazione. L'aumento delle aspettative anche sugli orizzonti più lontani (3,8 per cento a tre e cinque anni nell'ultima indagine della Banca d'Italia presso le imprese) alimenta il rischio che la fase inflazionistica in atto non sia transitoria. Non si può infatti escludere che si inneschino meccanismi a valle che si autoalimentano e che quindi creino inerzia nella dinamica dei prezzi. Tale rischio poggia anche sull'aumento della persistenza dell'inflazione che si è realizzato nel decennio scorso (si veda al riguardo l'Appendice "Valutazioni sulla persistenza dell'inflazione in Italia negli ultimi cinquanta anni").

3. Le misure di mitigazione del rincaro dei prezzi

Come ricordato nei precedenti paragrafi, le misure del decreto in esame si pongono in stretta continuità con quelle già introdotte, con le medesime finalità, a partire da aprile 2021. Gli interventi sono infatti iniziati nel 2021 con i DDLL 41/2021 e 73/2021 (decreti Sostegni) e proseguiti nello stesso anno con i DDLL 99/2021 e 130/2021. Ulteriori misure sono state poi disposte per l'anno in corso, inizialmente con la legge di bilancio per il 2022 e poi con i DDLL 4/2022, 17/2022, 21/2022 e 38/2022. Il DL 50/2022 si inserisce pertanto in questo articolato contesto, ampliando ed estendendo alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove.

La tabella 3 mostra che, nel complesso, gli oneri attesi dai provvedimenti finora adottati – incluso quello in esame – sono quantificabili in 28,5 miliardi (di cui 5,1 nel 2021 e 23,4 nel 2022). Di questi, 8 miliardi (di cui 0,5 nel 2021 e 7,5 nel 2022) sono in favore delle famiglie, 7,4 miliardi (di cui 0,8 nel 2021 e 6,6 nel 2022) sono misure a beneficio delle imprese e 13,1 miliardi (di cui 3,9 nel 2021 e 9,2 nel 2022) sono destinati a sostenere sia le prime che le seconde⁵. La figura 3 presenta la composizione percentuale per beneficiario del complesso delle misure sul biennio 2021-22.

Gli interventi in favore delle famiglie possono essere distinti in tre diverse tipologie. In primo luogo, vi sono provvedimenti destinati a specifiche categorie di soggetti ed espressamente finalizzati a contenere gli effetti dell'incremento dei costi dell'energia. Rientrano in questa definizione le modifiche e il potenziamento dei *bonus* sociali energetici.

Si ricorda che con il DL 130/2021 sono stati ridefiniti i *bonus* energetici destinati ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 8.265 euro annui, a quelli numerosi (con almeno quattro figli e ISEE inferiore a 20.000 euro annui), ai percettori di reddito o pensione di cittadinanza, agli utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali. Il rifinanziamento di misure volte a impedire l'aumento delle bollette elettriche e del gas è proseguito anche nel 2022 con la legge di bilancio per il 2022 e il DL 17/2022. Con il DL 21/2022 è stata invece innalzata a 12.000 euro la soglia ISEE per la prima tipologia di nuclei familiari.


Tab. 3 – Misure di mitigazione del rincaro dei prezzi per provvedimento e per tipologia di destinatari
(milioni di euro)

	DL 41/2021	DL 73/2021	DL 99/2021	DL 130/2021	LB 2022	DL 4/2022	DL 17/2022	DL 21/2022	DL 38/2022	DL 50/2022	TOTALE
Famiglie	0	0	0	450	912	0	400	114	0	6.075	7.951
Imprese	600	200	0	0	0	1.740	1.342	2.022	0	1.535	7.438
Imprese e famiglie	0	609	697	2.588	2.888	0	3.842	548	1.962	0	13.135
TOTALE	600	809	697	3.038	3.800	1.740	5.584	2.683	1.962	7.610	28.524

Fonte: elaborazioni sui dati dei prospetti finanziari dei citati provvedimenti legislativi.

⁵ Si tratta di misure per le quali non è possibile separare nettamente quanto sia a beneficio delle famiglie e quanto delle imprese, ad esempio, quelle relative agli oneri generali di sistema di elettricità e gas, alla riduzione dell'IVA sul gas per usi civili e industriali e alla diminuzione delle accise sui carburanti.

Fig. 3 – Composizione per beneficiario delle misure di mitigazione del rincaro dei prezzi nel biennio 2021-22



Fonte: elaborazioni sui dati dei prospetti finanziari dei citati provvedimenti legislativi.

Il *bonus* energetico può essere di due tipologie: per disagio fisico e per disagio economico. Entrambe le tipologie sono riconosciute direttamente nella bolletta della luce, del gas e dell'acqua per ridurre il costo. Il loro valore è determinato e aggiornato da ARERA all'inizio dell'anno. Il *bonus* per disagio fisico, compatibile con quello per disagio economico, è concesso, senza limiti ISEE, alle famiglie con un componente affetto da gravi patologie in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 ed è riconosciuto dietro presentazione di domanda ai CAF o al Comune di residenza. Il *bonus* per disagio economico varia in base alla composizione del nucleo familiare e spetta: alle famiglie con un ISEE non superiore a 8.265 euro con meno di 4 figli o con un ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli oppure beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza intestatarie di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica con tariffa per usi domestici⁶. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo *bonus* (acqua, luce o gas) per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità"). Introdotto dalla L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e attuato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) del 28 dicembre 2007, il *bonus* energetico sociale è stato soggetto a diversi cambiamenti, che hanno riguardato la percentuale di sconto della spesa (inizialmente del 20 per cento, poi del 15 e infine del 30 per cento), le soglie ISEE per l'accesso al beneficio e l'estensione anche alle spese di gas e acqua. Il decreto del MISE del 29 dicembre 2016 ha riformato i *bonus* energetici per disagio economico prevedendo un valore della compensazione pari al 30 per cento e affidando all'ARERA il compito di aggiornare ogni tre anni il valore ISEE di riferimento, sulla base dell'IPC FOI medio nazionale. Infine, il DL 124/2019 ha stabilito che a partire dal 2021 i *bonus* energetici sociali sono riconosciuti automaticamente ai soggetti in possesso dei requisiti.

⁶ Sono previsti requisiti specifici relativamente alla fornitura di gas, di elettricità e di acqua.

In secondo luogo, sono stati previsti interventi destinati a determinati soggetti, non espressamente volti al contenimento degli aumenti dei prezzi energetici, ma comunque finalizzati a mitigare l'effetto dell'inflazione energetica sui redditi. Si tratta, in particolare, dell'indennità *una tantum* introdotta dal decreto in esame, che destina 6,0 miliardi a lavoratori dipendenti e autonomi, professionisti, pensionati e altre categorie di soggetti in difficoltà economica (percettori di NASPI, DIS-COLL, indennità di disoccupazione e reddito di cittadinanza) con un reddito al sotto di una specifica soglia.

L'indennità *una tantum* di 200 euro è volta a integrare il reddito di un'ampia platea di lavoratori e pensionati, selezionati sulla base di un criterio basato sul reddito individuale. Per accedere al beneficio il reddito mensile imponibile deve risultare inferiore a 2.692 euro, corrispondente a 35.000 euro annuali, pari a circa 1,7 volte il reddito medio dei soggetti coinvolti⁷. Risultano beneficiari oltre 13 milioni di lavoratori dipendenti e altrettanti pensionati, a cui si aggiungono circa 2,8 milioni tra percettori di NASPI/DIS-COLL, titolari di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori domestici, stagionali, dello spettacolo e occasionali. Analoga indennità è corrisposta ai percettori di reddito di cittadinanza. Per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria massima di 500 milioni.

In terzo luogo, sono state disposte misure generali per il contenimento dei prezzi dell'energia destinate a tutti i titolari di utenze che – proprio in quanto universali e a beneficio di tutti gli utenti – hanno interessato oltre alle famiglie anche le imprese. Si tratta in particolare della compensazione degli oneri generali di sistema sia per l'energia elettrica sia per il gas, della riduzione al 5 per cento dell'IVA sul gas per usi civili e industriali e della riduzione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul GPL impiegati come carburanti.

La compensazione degli oneri di sistema è stata inizialmente introdotta nel 2021 con il DL 73/2021 e successivamente riproposta nel corso sia del 2021, prevalentemente mediante trasferimenti alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), sia del 2022, per un totale complessivo di 12,5 miliardi (4,5 nel 2021 e 8 nel 2022). La riduzione al 5 per cento dell'IVA sul gas per usi civili e industriali è stata disposta con il DL 130/2021 e riproposta nella legge di bilancio per il 2022 e nel DL 17/2022 per un onere complessivo stimato pari a 1,2 miliardi. I DDLL 21/2022 e 38/2022 hanno inoltre ridotto le aliquote delle accise sui carburanti dal 22 aprile all'8 luglio 2022 per un totale di 2,7 miliardi.

Oltre a queste misure condivise con le imprese, rientrano in quest'ultima categoria anche alcune disposizioni minori, come il *bonus* trasporti introdotto dal decreto in esame. Per una stima dell'impatto distributivo del complesso delle misure in favore delle famiglie si veda il paragrafo 4.

⁷ I beneficiari lavoratori dipendenti sono quelli che hanno goduto dell'esonero contributivo di cui all'art.1 comma 121 della legge di bilancio per il 2022, ossia quelli per i quali "la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima". Per i pensionati, compresi i titolari di assegno sociale, pensioni di invalidità civile e trattamenti di accompagnamento, il limite di reddito si riferisce al "reddito personale complessivo" ai fini fiscali.

Per quanto riguarda le misure a beneficio delle imprese, si possono distinguere, da un lato, i provvedimenti destinati a tutte le attività e, dall'altro, le misure riservate a specifici settori (per una descrizione più ampia delle misure e una loro discussione si veda il paragrafo 5).

Fra i primi rientrano, innanzitutto, le misure appena descritte introdotte a beneficio anche delle famiglie (compensazione degli oneri generali di sistema, diminuzione al 5 per cento dell'IVA sul gas, riduzione delle accise sui carburanti). Appartengono inoltre a questa categoria ulteriori misure di mitigazione dei prezzi come quelle disposte in favore delle utenze elettriche in bassa tensione per usi non domestici introdotta dal DL 41/2021 e poi estesa dal DL 73/2021 (per un totale di 800 milioni), i crediti di imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per l'acquisto di gas ed energia elettrica previsti dal DL 21/2022 e ampliati dal decreto in esame (per un totale di 1,4 miliardi) e, infine, le misure a sostegno della liquidità previste dai DDLL 21/2022 e 50/2022.

Tra le misure espressamente destinate a determinati settori di attività rientrano gli specifici provvedimenti in favore delle imprese energivore e di quelle a forte consumo di gas naturale (gasivore) – per le quali il DL 17/2022 ha previsto un apposito credito di imposta, successivamente ampliato sia dal DL 21/2022 sia dal DL 50/2022 – e le significative agevolazioni per il settore dell'autotrasporto (per un totale di 597 milioni), per il settore agricolo e la pesca e per il settore sportivo.

La tabella 4 contiene una sintesi di tutte le misure introdotte fra il 2021 e il 2022 (a partire dai decreti Sostegni fino al decreto in esame) distinte per tipologia di intervento (compensazione degli oneri generali di sistema, crediti di imposta, riduzione IVA, riduzione accise sui carburanti e misure ulteriori) distinguendo quando possibile in ciascun decreto quanto previsto in relazione all'energia elettrica e quanto previsto per il gas. In base alle stime ufficiali, gli oneri derivanti dal complesso delle misure sono pari allo 0,31 per cento del PIL nel 2021 e all'1,36 nel 2022.

Tab. 4 – Riepilogo delle misure di mitigazione del rincaro dei prezzi
(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024
Totale	5.144,4	23.584,8	-343,6	138,0
<i>in % PIL</i>	<i>0,31</i>	<i>1,36</i>	<i>-0,01</i>	<i>0,01</i>
1) Riduzione oneri di sistema	4.536	8.042	-	-
Elettricità	3.606	6.000	-	-
Gas	480	730	-	-
Elettricità e gas	450	1.312	-	-
di cui: DL 17/2022	-	3.650	-	-
Elettricità	-	3.000	-	-
Gas	-	250	-	-
Elettricità e gas	-	400	-	-
DL 4/2022	-	1.200	-	-
Elettricità	-	1.200	-	-
LB 2022	-	3.192	-	-
Elettricità	-	1.800	-	-
Gas	-	480	-	-
Elettricità e gas	-	912	-	-
DL 130/2021	2.430	-	-	-
Elettricità	1.500	-	-	-
Gas	480	-	-	-
Elettricità e gas	450	-	-	-
DL 99/2021	697	-	-	-
Elettricità	697	-	-	-
DL 73/2021	809	-	-	-
Elettricità	809	-	-	-
DL 41/2021	600	-	-	-
Elettricità	600	-	-	-
2) Riduzione IVA gas usi civili	608	1.200	-	-
di cui: DL 17/2022	-	592	-	-
LB 2022	-	608	-	-
DL 130/2021	608	-	-	-
3) Crediti di imposta	-	4.261	-	-
Elettricità	-	2.544	-	-
Gas	-	1.717	-	-
di cui: DL 50/2022	-	938	-	-
Elettricità	-	216	-	-
Gas	-	722	-	-
DL 21/2022	-	1.562	-	-
Elettricità	-	1.088	-	-
Gas	-	473	-	-
DL 17/2022	-	1.222	-	-
Elettricità	-	700	-	-
Gas	-	522	-	-
DL 4/2022	-	540	-	-
Elettricità	-	540	-	-
4) Riduzione Accise su benzina, gasolio e GPL e riduzione IVA gas per autotrasporto	-	2.717	-344	138
di cui: DL 21/2022	-	2.129	-274	107
DL 38/2022	-	588	-71	31
5) Misure ulteriori	-	7.364	0,9	-0,1
di cui: DL 50/2022	-	6.672	-	-
di cui: <i>Indennità una tantum per lavoratori e pensionati</i>	-	5.996	-	-
DL 21/2022	-	573	0,9	-0,1
DL 17/2022	-	120	-	-

Fonte: elaborazioni sui dati dei prospetti finanziari dei citati provvedimenti legislativi.

4. Gli effetti distributivi dell'aumento dei prezzi e delle misure in favore delle famiglie

Al fine di valutare gli effetti di impatto dei recenti incrementi dei prezzi sulle famiglie e del complesso delle misure di mitigazione implementate dal Governo dal 2021 è stata condotta un'analisi distributiva con il modello di microsimulazione dell'UPB. L'esercizio intende quantificare, su un campione rappresentativo di famiglie italiane, l'effetto combinato sul bilancio familiare dell'incremento della spesa connesso con la crescita dei prezzi che si è verificata negli ultimi dodici mesi per tutte le voci di consumo e dei vari interventi attuati sia attraverso la riduzione delle componenti tariffarie dei beni energetici, sia attraverso l'attivazione di specifici trasferimenti e indennità.


4.1 L'inflazione dei beni di consumo per aggregati di spesa

Come illustrato nel paragrafo 2, nel terzo trimestre del 2021, in coincidenza con la ripresa economica verificatasi con l'allentamento dell'emergenza pandemica, si sono verificate le prime tensioni sui prezzi del settore energetico. Proseguite con maggiore intensità nei trimestri successivi, esse si sono progressivamente riflesse sugli indici di prezzo delle principali tipologie di consumo delle famiglie. La figura 4 riporta gli andamenti degli indici dei prezzi Istat per l'intera collettività disaggregati per voci di spesa secondo la classificazione COICOP a due cifre⁸. In particolare, l'indice relativo all'aggregato delle spese per abitazione, che comprende le utenze di gas ed elettricità, ha subito a partire dal terzo trimestre 2021 diverse accelerazioni: sulla base delle spinte verificatesi nei bimestri settembre-ottobre 2021 e gennaio-febbraio 2022, l'indice è complessivamente aumentato del 26 per cento. L'andamento dei prezzi energetici si è anche riflesso sull'aggregato di spesa per trasporti, il cui indice dei prezzi è cresciuto di circa il 3 per cento da giugno ad agosto dello scorso anno e di circa 6 punti percentuali da gennaio a marzo 2022, per poi attestarsi nel mese di aprile a circa l'8 per cento in più del livello riscontrato a inizio del periodo considerato. I prezzi dei prodotti alimentari invece hanno iniziato a crescere solo da novembre 2021, al ritmo medio di circa 1,1 punti percentuali al mese, accumulando circa 6,8 punti complessivi di crescita a fine periodo.

La dinamica dei prezzi per le altre voci di spesa risulta sensibilmente più contenuta: solo l'aggregato delle spese per servizi ricettivi e di ristorazione e quello per mobili e articoli per la casa riscontrano un incremento superiore al 2 per cento nell'arco del periodo

⁸ Il COICOP (*Classification of individual consumption by purpose*) è uno standard internazionale per la classificazione dei consumi individuali utilizzato per l'elaborazione degli indici dei prezzi al consumo.

Fig. 4 – Dinamica degli indici dei prezzi per aggregati di spesa COICOP a due cifre tra giugno 2021 e aprile 2022



Fonte: elaborazioni su dati Istat.

considerato. L'indice generale, relativo all'insieme dei comparti di spesa considerati⁹, aumenta nell'arco del periodo di circa 6,1 punti percentuali complessivi.

Nella figura 5 sono riportati, nel pannello di sinistra, il dettaglio della variazione degli indici per i singoli aggregati di spesa tra giugno 2021 e aprile 2022. Poiché gli incrementi dei prezzi si sono verificati progressivamente nel corso dell'anno, l'incremento della spesa nello stesso periodo risulta generalmente inferiore alla variazione complessiva degli indici dei prezzi. Gli incrementi di spesa prodotti dall'aumento dei prezzi delle varie

⁹ L'indice generale è ottenuto come media degli indici per comparto di spesa ponderati con i pesi del paniere specifico utilizzato nell'ambito del calcolo degli indici dei prezzi Istat-NIC (<http://siqua.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=7777817&refresh=true&language=IT>).

Fig. 5 – Variazione degli indici dei prezzi e della spesa per aggregati COICOP a due cifre



Fonte: elaborazioni su dati Istat.


categorie¹⁰ negli ultimi dodici mesi sono riportati nel pannello di destra della figura 5. Per il mese di maggio 2022, per cui non sono ancora disponibili i dati, si assume un livello dei prezzi uguale a quello riscontrato in aprile.

La spesa per abitazione e utenze è aumentata di circa il 13,6 per cento per effetto della dinamica analizzata in precedenza, quella per i trasporti del 4,5 per cento e quella alimentare del 2,4. Minore risulta l’impatto dei prezzi sulla spesa per servizi ricettivi e di ristorazione (+1,5 per cento), che sono aumentati solo negli ultimi mesi considerati. Nel complesso, considerando la composizione delle diverse voci di spesa del paniere dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Istat-NIC), l’incremento di spesa complessivo dovuto alla variazione dei prezzi del periodo considerato è del 2,9 per cento.

Nella figura 6 è riportato l’andamento degli indici dei prezzi per categorie più disaggregate di spesa, che consente di evidenziare lo straordinario incremento dei prezzi

¹⁰ L’indice non tiene conto di possibili variazioni delle diverse voci di spesa che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno, ipotizzando dunque una struttura dei consumi omogenea nei mesi considerati.

Fig. 6 – Variazione degli indici dei prezzi e della spesa per aggregati COICOP a tre cifre




Fonte: elaborazioni su dati Istat.

che ha interessato direttamente il comparto energetico, con un incremento medio delle tariffe dell'elettricità di circa il 77,7 per cento e di quelle del gas del 59,1 tra giugno 2021 e aprile 2022 a cui corrisponde una crescita della spesa nell'arco dei dodici mesi di circa il 35 per cento per entrambe le voci.

Va sottolineato che l'impatto della variazione dei prezzi può risultare differenziato tra le diverse famiglie per effetto della diversa composizione della spesa: le famiglie che consumano maggiormente i beni che hanno subito un incremento di prezzo più elevato vedranno ridurre in maniera più marcata il proprio potere di acquisto. Nel contesto esaminato la riduzione del potere di acquisto maggiore riguarderebbe le famiglie con una quota di spesa più elevata per le categorie relative all'abitazione, agli alimentari e ai trasporti. Come evidenziato nella figura 7, in cui è riportato il rapporto tra le quote di spesa tra le famiglie del primo e del quinto quintile di spesa equivalente, sono le famiglie più povere (in termini di consumo), quelle che soffrono in maniera più significativa della perdita di potere di acquisto, soprattutto per quanto riguarda la spesa per l'abitazione e gli alimentari, che nel complesso rappresentano oltre il 63 per cento della spesa del venti per cento delle famiglie con consumo equivalente minore.

Fig. 7 – Variazione dei prezzi tra giugno 2021 e aprile 2022 in relazione al rapporto tra la spesa del 1° quintile e quella del 5° quintile (1)



Fonte: elaborazioni su dati Istat.

(1) La dimensione dei cerchi è proporzionale alla quota di spesa delle singole categorie per il primo quintile di famiglie (dato riportato all'interno dei cerchi).

4.2 Una stima dell'impatto distributivo dell'inflazione e delle misure di mitigazione dell'aumento dei prezzi

Al fine di cogliere la dimensione distributiva dell'inflazione osservata nel periodo esaminato è stata stimata la variazione della spesa per effetto della dinamica dei prezzi su un campione rappresentativo di famiglie italiane. L'analisi è stata condotta con il modello di microsimulazione dell'UPB alimentato dall'indagine Istat sulle spese delle famiglie integrata con le informazioni amministrative fiscali, contributive e assistenziali (pensioni e ISEE)¹¹.

L'ampio dettaglio offerto dalla rilevazione campionaria delle spese consente di cogliere appieno l'influenza dei diversi comportamenti di consumo. La stima è stata condotta applicando gli indici dei prezzi NIC ai profili di consumo delle singole famiglie a un elevato livello di disaggregazione (COICOP a 4 cifre, 112 voci di spesa). Per i beni

¹¹ Il modello è alimentato dall'indagine Istat sulle spese delle famiglie dell'anno 2017, ultimo anno per cui sono state rese disponibili informazioni amministrative associate ai dati campionari.

energetici (carburanti, gas ed elettricità¹²) è stata adottata una metodologia *ad hoc*, basata sulla applicazione degli schemi tariffari a una stima dei consumi familiari espressi in termini di quantità (litri di carburante, kWh di elettricità e metri cubi di gas). Per i carburanti è stato determinato il numero dei litri consumati di benzina, gasolio e GPL a partire dalla spesa effettuata e dai prezzi medi¹³, mentre per l'elettricità e il gas le quantità sono state ricavate dalla spesa effettuata dalle famiglie del campione e dalle strutture tariffarie vigenti nel trimestre di rilevazione¹⁴. L'evoluzione della spesa per i beni energetici nell'ultimo anno è stata determinata tenendo costanti le quantità consumate ricostruite sulla base dell'indagine campionaria e ricostruendo per ogni famiglia del campione il costo delle bollette di gas ed elettricità al variare delle sole strutture tariffarie e, per i carburanti, al variare dei prezzi praticati alla pompa.

La ricostruzione della spesa a partire dai consumi e dalla struttura tariffaria ha permesso di tenere conto della diversa incidenza delle componenti del prezzo delle fonti energetiche in funzione del livello dei consumi. Ad esempio, poiché il peso delle diverse componenti tariffarie (componente energia, trasporto, oneri di sistema, imposte) non è omogeneo al variare delle quantità consumate (fig. 8), la variazione di ognuna di esse ha un differente impatto sulla bolletta per gli utenti che consumano diverse quantità di energia. Come si può osservare, a fronte della sola componente dell'IVA che è proporzionale ai consumi, vi sono componenti che pesano maggiormente in corrispondenza di bassi consumi (trasporto e commercializzazione) e altre che aumentano con essi (come gli oneri di sistema e le accise).


Nel periodo preso in esame (giugno 2021 - aprile 2022) sono variate due delle diverse componenti tariffarie della bolletta elettrica: la componente energia dovuta all'aumento dei prezzi (che indirettamente modifica anche l'impatto dell'IVA) e quella degli oneri di sistema (che è stata ridotta per il quarto trimestre 2021 con il DL 73/2021 e azzerata dal primo trimestre 2022 con i successivi provvedimenti – DL 130/2021, legge di bilancio per il 2022 e DDLL 4/2022 e 17/2022). Il differente peso della componente energia per livelli di consumo fa sì che l'incremento della bolletta sia minore per gli utenti con consumo annuo più basso per effetto del ridotto peso di questa componente (fig. 9). La riduzione degli oneri di sistema ha consentito di mitigare l'impatto dell'incremento dei prezzi della materia energia e, in questo caso, l'impatto della riduzione è invece risultato maggiore per i grandi consumatori, per i quali il peso degli oneri di sistema è più elevato.

¹² In relazione all'energia elettrica, la stima a partire dalle tariffe è stata limitata ai soli utenti del mercato tutelato. Per gli utenti nel mercato libero invece la variazione dei prezzi è stata imputata applicando lo specifico indice dei prezzi Istat.

¹³ I dati relativi ai prezzi dei carburanti sono disponibili sul sito Unem (www.unem.it/i-numeri-dellenergia/italia/petrolio/prezzi/).

¹⁴ Le informazioni relative alla struttura tariffaria dell'energia elettrica negli anni 2005-2022 sono disponibili sul sito dell'Acquirente unico (www.acquirenteunico.it/canali/prezzi-medi-di-riferimento-tipologia-di-fornitura). L'andamento trimestrale del prezzo del gas distinto per componenti e aree geografiche è disponibile sul sito ARERA (www.arera.it/it/dati/condec.htm). Per la stima delle quantità consumate sono state utilizzate le tariffe relative al segmento della maggior tutela.

Fig. 8 – Peso delle diverse componenti tariffarie della bolletta elettrica – Mercato di maggior tutela, secondo trimestre 2021




Fonte: elaborazioni su dati dell'Acquirente unico.

Al fine di valutare gli effetti distributivi dell'aumento della spesa causato dalla crescita dei prezzi degli ultimi dodici mesi per l'insieme dei beni di consumo, la spesa stimata con le metodologie sopra illustrate è stata confrontata con quella che le famiglie del campione rappresentativo avrebbero sostenuto nel periodo analizzato se i prezzi fossero rimasti invariati nell'intero periodo e senza alcun intervento di sostegno (impatto lordo).

L'analisi intende evidenziare inoltre l'impatto distributivo degli interventi di sostegno disposti dal Governo¹⁵ (tab. 5) a partire dal terzo trimestre 2021 per giungere a una quantificazione dell'effetto netto sulle famiglie del rincaro dei prezzi e delle misure di sostegno (impatto netto). L'effetto degli interventi sulle componenti tariffarie (oneri di sistema, IVA e accise) è stato stimato, per singolo mese di applicazione, confrontando la

¹⁵ Si tratta dei provvedimenti in favore delle famiglie descritti nel paragrafo 3.

Fig. 9 – Variazione della bolletta elettrica tra giugno 2021 e aprile 2022 e contributi alla crescita delle diverse componenti tariffarie in funzione dei diversi livelli di consumo – Mercato di maggior tutela



Fonte: elaborazioni su dati Acquirente unico.

Tab. 5 – Interventi di sostegno per le famiglie per mese di applicazione e normativa di riferimento

Tipologia di intervento	2021						2022						
	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	
Elettricità	Riduzione oneri generali di sistema		DL 73/2021										
	Azzeramento oneri generali di sistema					DL 130/2021		LB 2022				DL 17/2022	
Gas	Riduzione oneri generali di sistema					DL 130/2021		LB 2022				DL 17/2022	
	Riduzione al 5% aliquota IVA					DL 130/2021		LB 2022				DL 17/2022	
Carburanti	Riduzione delle aliquote di accisa											DL 21/2022	
Bonus sociali	Maggiorazione importi					DL 130/2021		LB 2022				DL 17/2022	
	Ampliamento soglia ISEE											DL 21/2022	
Indennità <i>una tantum</i> di 200 euro ⁽¹⁾												DL 50/22	

(1) L'indennità *una tantum* sarà erogata a luglio 2022.

spesa al lordo di tali interventi con quella effettivamente sostenuta dalle famiglie. Sul versante dei trasferimenti monetari, sono stati stimati il rafforzamento dei *bonus* sociali

(elettrico e gas) e l'indennità *una tantum* di 200 euro utilizzando le informazioni sulle condizioni economiche delle famiglie (condizione occupazionale, reddito e ISEE) derivate dalle fonti amministrative¹⁶. La distribuzione ISEE sui dati amministrativi è stata integrata considerando un *take up* crescente nel 2022, giustificato dall'atteso incremento della platea dei nuclei che presenteranno ISEE nel 2022 a causa dell'introduzione dell'Assegno unico.

In questa Audizione sono presentati sinteticamente alcuni risultati preliminari dell'analisi sopra descritta¹⁷, evidenziando i principali effetti distributivi per alcuni specifici segmenti di famiglie. La figura 10 riporta per decili di spesa media equivalente¹⁸ la variazione della spesa nei dodici mesi tra giugno 2021 e maggio 2022 dovuta alla dinamica dei prezzi al lordo delle misure di mitigazione tariffaria (barre in rosso), l'impatto delle misure di sostegno (barre in blu) e l'impatto netto, risultante dalla differenza tra le barre rosse e blu (cerchi in bianco).

La figura evidenzia un impatto maggiore dell'incremento dei prezzi sui decili di spesa equivalente più bassi (famiglie povere sulla base del consumo), che si verifica prevalentemente per effetto del maggior peso nel loro paniere delle voci di spesa che hanno subito l'incremento più elevato. Per il primo decile l'incremento della spesa raggiungerebbe il 7,7 per cento, contro il 3,4 per cento subito dalle famiglie del decimo decile. Tale risultato è connesso con il contributo decrescente, al variare dei decili di spesa, dell'aumento dei prezzi energetici. Il contributo all'incremento della spesa dei prezzi dei beni non energetici risulta invece sostanzialmente omogeneo sui diversi decili e spiega al massimo l'1,2 per cento della crescita complessiva riscontrata nel decimo decile.

Gli interventi di mitigazione tariffaria (barre blu chiaro) risultano anch'essi più elevati per le famiglie più povere (contribuiscono a ridurre la spesa del 2,3 per cento nel primo decile e di circa lo 0,7 per cento nell'ultimo) senza tuttavia riuscire a controbilanciare lo specifico andamento sfavorevole della dinamica dei prezzi delle materie prime energetiche. Al netto delle compensazioni tariffarie la spesa delle famiglie del primo decile aumenterebbe del 5,4 per cento, contro il 2,7 per cento del decimo decile.


Gli interventi di sostegno erogati sotto forma di trasferimenti monetari impattano maggiormente sulle famiglie con consumo inferiore, sia perché sono attribuiti alle famiglie con disponibilità economica più contenuta (misurata attraverso l'ISEE per quanto riguarda i *bonus* sociali e il reddito per quanto riguarda l'indennità di 200 euro), sia perché, essendo erogati generalmente in cifra fissa, risultano naturalmente "progressivi" al crescere della spesa.

¹⁶ Nella valutazione complessiva degli effetti distributivi, per quanto riguarda i *bonus* luce e gas si considera solo l'incremento degli importi disposti a partire dal 2021 per i soggetti già titolari (con ISEE inferiore a 8.265 euro) e l'intero importo per i nuovi beneficiari ammessi all'agevolazione grazie all'ampliamento della soglia ISEE da 8.265 a 12.000 euro.

¹⁷ Una versione più ampia dello studio, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa (DISEI) dell'Università di Firenze, sarà oggetto di prossima pubblicazione.

¹⁸ Spesa familiare rapportata alla scala di equivalenza ISEE.

Fig. 10 – Variazione della spesa per effetto della dinamica dei prezzi tra giugno 2021 e maggio 2022 per decili di spesa equivalente al lordo e al netto degli interventi di sostegno




Fonte: simulazioni con il modello di microsimulazione dell'UPB.

L'azione combinata degli interventi sulle tariffe, dei *bonus* sociali e dell'indennità *una tantum* comporta un'inversione della direzione distributiva dell'onere derivante dagli incrementi dei prezzi. La variazione della spesa al netto degli interventi di sostegno risulta infatti crescente al crescere della spesa equivalente. Nell'esercizio di simulazione gli interventi di mitigazione compenserebbero integralmente gli incrementi di spesa dovuti alla dinamica dei prezzi per le famiglie nel primo decile di spesa nei dodici mesi presi in esame. Nel complesso la variazione della spesa netta risulterebbe inferiore alla media, pari al 2 per cento, per i primi quattro decili.

Gli effetti dei prezzi sulla spesa sono inoltre valutati in funzione dell'età del capofamiglia, data la nota presenza di differenze sistematiche dei profili di consumo nell'arco del ciclo di vita (fig. 11).

Fig. 11 – Variazione della spesa per effetto della dinamica dei prezzi tra giugno 2021 e maggio 2022 per classi di età del capofamiglia al lordo e al netto degli interventi di sostegno



Fonte: modello di microsimulazione dell'UPB.

L'impatto della variazione dei prezzi sulla spesa (al lordo degli interventi di sostegno) risulta crescente all'aumentare dell'età del capofamiglia, anche in questo caso per il

maggior peso nel paniere dei soggetti più anziani, a parità di altre condizioni, delle voci di spesa relative all'abitazione e agli alimentari. I differenziali risultano tuttavia molto più contenuti di quanto osservato per decili di spesa equivalente. In questo caso l'effetto più elevato, riscontrabile per i nuclei con capofamiglia di età superiore a 65 anni, sarebbe pari al 5 per cento, contro il 4,3 per cento dei più giovani. La distribuzione degli interventi di sostegno riduce il differenziale tra anziani e giovani, senza tuttavia compensarlo integralmente (si passa da un +0,7 per cento a un +0,4 per cento), mentre lo scostamento con la classe contigua dei 50-65enni risulterebbe pressoché annullato.

5. Alcune considerazioni sulle misure relative alle imprese

Il DL 50/2022 introduce, da una parte, misure di sostegno alle imprese e, dall'altra, un contributo straordinario (maggior prelievo) a carico di quelle del settore energetico.

Per quanto riguarda le prime, il decreto in esame potenzia le misure già previste nei precedenti DDLL 4/2022, 17/2022 e 21/2022 – aumentando le aliquote dei crediti di imposta indirizzati alle imprese maggiormente colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia – e, coerentemente con il quadro temporaneo (*Temporary crisis framework*) recentemente approvato dalla Commissione europea per fronteggiare la nuova crisi internazionale, prevede ulteriori aiuti per sostenere la liquidità delle imprese che possano dimostrare di aver subito conseguenze economiche negative dal conflitto russo-ucraino. In generale, le misure adottate risultano, rispetto a quelle dei decreti precedenti, più mirate e selettive. Inoltre, sempre a sostegno delle imprese, ma con finalità più generali e non proprio inerenti alla particolare situazione congiunturale, è previsto un rafforzamento degli incentivi per gli investimenti immateriali 4.0 e per le spese di formazione 4.0 con l'obiettivo di sostenere la ripresa economica, la produttività delle imprese e la loro internazionalizzazione.

Complessivamente, le nuove misure di sostegno del decreto in esame hanno effetti sull'indebitamento netto nel 2022 pari a 1,4 miliardi (lo 0,1 per cento del PIL).

Per quanto riguarda il prelievo straordinario sulle imprese del settore dell'energia (attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi), il DL 50/2022 prevede – rispetto a quanto stabilito nel DL 21/2022 – un innalzamento dell'aliquota (dal 10 al 25 per cento) e un ampliamento del periodo di riferimento per la determinazione della base imponibile del contributo. Con questa misura, da cui sono attesi 6,5 miliardi, si fornisce copertura finanziaria agli aiuti alle famiglie e alle imprese. Complessivamente, nel 2022, considerando anche i precedenti provvedimenti, a fronte di circa 23,6 miliardi di aiuti per lo più generalizzati alle imprese e alle famiglie sono previsti quasi 11 miliardi di maggior prelievo su uno specifico settore di attività. Emerge dunque il significativo carattere redistributivo dell'intervento pubblico a fronte di una crisi congiunturale che ha avuto effetti fortemente asimmetrici fra settori produttivi.

5.1 Misure in favore delle imprese

Tra le misure a favore delle imprese un primo gruppo di interventi riguarda l'innalzamento delle aliquote dei crediti di imposta già previsti nel DL 17/2022 e nel DL 21/2022 per compensare i maggiori costi, determinati dal rincaro dei prezzi, effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia e di gas naturale nel primo e nel secondo trimestre del 2022. In particolare, per l'acquisto di gas naturale nel secondo

trimestre 2022, sia per le imprese a forte consumo di gas (gasivore) sia per quelle diverse da queste, l'aliquota è elevata dal 20 al 25 per cento, uniformandola a quella già prevista, sempre nel secondo trimestre, per le imprese a elevata intensità di consumo di elettricità (imprese energivore). Inoltre, per le sole imprese gasivore, il credito di imposta è esteso anche al primo trimestre nella misura del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale. La spesa agevolata non include quella per gli usi termoelettrici e, per le imprese gasivore, è esclusa la spesa per il gas naturale consumato per la generazione di energia elettrica tenuto conto dei benefici fiscali già previsti a favore di questi consumi. Infine, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, l'aliquota del credito è elevata dal 12 al 15 per cento dell'importo della spesa agevolabile sostenuta nel secondo trimestre 2022. La tabella 6 riporta in sintesi le aliquote dei crediti di imposta attualmente vigenti per le diverse categorie di imprese. L'aumento delle aliquote dei crediti di imposta, secondo le stime della Relazione tecnica, dovrebbero determinare maggiori aiuti alle imprese per 0,9 miliardi. Complessivamente, i contributi erogati alle imprese per le spese energetiche sarebbero pertanto pari nel 2022 a 4,3 miliardi (il 18,2 per cento degli interventi complessivi per il caro energia, pari a 23,6 miliardi).

Alle imprese energivore, che consumano il 50 per cento del totale della spesa di elettricità, è riservato il 58 per cento degli aiuti per il contenimento dei costi dell'energia, mentre alle imprese gasivore, che consumano l'88 per cento del totale della spesa di gas, è riservato oltre l'82 per cento degli aiuti¹⁹.

Tab. 6 – Riepilogo dei crediti di imposta per il consumo di energia
(milioni di euro)

	I trimestre 2022	II trimestre 2022	Totale contributo	Di cui: DL 50/2022
	<i>Aliquota</i>			
Energia elettrica				
Imprese energivore ⁽¹⁾	20	25	1.464,9	-
Altre	-	15	1.079,5	215,9
Gas				
Imprese gasivore ⁽²⁾	10	25	1.419,3	662,3
Altre	-	25	297,3	59,5
Totale	-	-	4.261,1	937,6

(1) Si veda l'elenco pubblicato dalla CSEA. – (2) Il Decreto del MITE n. 541/2021 stabilisce che sono considerate gasivore le imprese che superano una certa soglia di consumo (quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato per riscaldamento). In particolare, sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale quelle che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³.

¹⁹ I consumi di elettricità e gas nei due trimestri di riferimento per gli aiuti sono stimati nelle Relazioni tecniche dei DDLL 21/2022 e 50/2022.

Inoltre, al fine di attenuare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante dalle imprese che esercitano attività di trasporto merci, il decreto in esame sostituisce il Fondo di 500 milioni, istituito e finanziato con il DL 21/2022, con un credito di imposta pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio. A questo fine sono stimati oneri per 497 milioni nel 2022.

Il secondo gruppo di interventi è finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese. Le misure si inseriscono nel quadro temporaneo (*Temporary Crisis Framework*) recentemente approvato dalla Commissione europea per fronteggiare la nuova crisi internazionale: un nuovo insieme di disposizioni per consentire agli Stati di fornire sia sostegno alla liquidità delle attività economiche colpite direttamente o indirettamente dalla guerra in Ucraina, sia aiuti alle imprese – soprattutto se ad alta intensità energetica – affinché possano almeno parzialmente compensare l'aumento dei costi dell'energia. Le misure seguono i criteri del nuovo Quadro temporaneo utilizzando gli strumenti già istituiti nel 2020 – Garanzia Italia di SACE e regime straordinario di garanzia pubblica per le PMI attraverso il Fondo Centrale di garanzia – e consolidati nel corso del 2021 a supporto della liquidità di impresa durante l'emergenza sanitaria da COVID-19²⁰.

In particolare, l'articolo 15 del DL 50/2022 autorizza SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie per finanziamenti a beneficio di imprese che dimostrino che la crisi derivante dal conflitto russo-ucraino comporta effetti negativi diretti sulla propria attività in termini di riduzione della produzione o contrazione della domanda. La garanzia, che copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, può essere rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. L'importo massimo del prestito garantito non deve essere superiore al maggiore fra: 1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio negli ultimi tre esercizi²¹; 2) il 50 per cento dei costi per energia sostenuti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di finanziamento. Le procedure di rilascio delle garanzie seguono nel complesso lo schema già adottato a partire dall'istituzione dello strumento Garanzia Italia con l'articolo 1 del DL 23/2020; gli impegni sono assunti da SACE a valere sulle risorse disponibili del Fondo appositamente costituito²².

²⁰ Si veda la [Memoria](#) del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul DL 23/2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito del 30 aprile 2020.

²¹ Se l'impresa ha iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2019 si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivi.

²² Si ricorda che l'articolo 1 del DL 23/2020 – ai sensi di quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato durante l'emergenza sanitaria (cosiddetto *Temporary Framework*) – ha autorizzato SACE Spa a concedere garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze economiche della crisi sanitaria da COVID-19. L'operatività della misura, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 30 giugno dell'anno in corso con la legge di bilancio per il 2022. Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i 200 miliardi, di cui 30 da destinare alle PMI. A copertura dei relativi

Si ricorda inoltre che il DL 21/2022 ha consentito a SACE di rilasciare le proprie garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie, entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi e alle condizioni stabilite dal DL 23/2020, per sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. Lo stesso articolo ha inoltre autorizzato SACE a concedere alle imprese di assicurazione una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale per effetto dell'inadempimento da parte di imprese (con fatturato non superiore a 50 milioni al 31 dicembre 2021) del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022.

L'articolo 16 contiene invece misure di sostegno alla liquidità – garanzie pubbliche concesse attraverso il Fondo PMI – delle piccole e medie imprese colpite dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi delle materie prime e dei fattori della produzione in seguito all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. L'articolo conferma quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2022 in termini di ritorno a un regime di normale operatività del Fondo di garanzia per le PMI introducendo tuttavia alcune deroghe²³.

Il decreto in esame, pur facendo salva la logica di ritorno alla normale operatività del Fondo indicata nella legge di bilancio per il 2022, introduce alcune novità. In particolare, la garanzia può essere concessa su finanziamenti individuali destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio alle seguenti condizioni: 1) la misura massima della garanzia è pari al 90 per cento (in luogo dell'80 per cento attualmente previsto) per i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico; 2) l'importo massimo del finanziamento garantito non deve essere superiore, nel limite di 5 milioni, al maggiore fra: a) il 15 per cento del fatturato medio degli ultimi tre esercizi conclusi²⁴; b) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento; c) la garanzia può essere accordata a titolo gratuito nei confronti delle imprese che operano in uno o più dei settori più colpiti dalla crisi come individuati dal *Temporary Crisis Framework* (si tratta sostanzialmente di settori appartenenti alla manifattura e in particolare alle industrie chimica, tessile, metallurgica e della produzione di prodotti da minerali non metalliferi, come vetro e ceramica).

oneri il DL 23/2020 ha istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle finanze: gli stanziamenti a favore del Fondo sono a oggi complessivamente pari a 29,3 miliardi.

²³ Si ricorda che l'articolo 13 del DL 23/2020 ha disposto – ai sensi di quanto consentito dal *Temporary Crisis Framework* – un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia PMI, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di sostenere la liquidità delle imprese colpite dagli effetti della emergenza da COVID-19. Il Fondo è stato più volte rifinanziato e la sua disciplina modificata nel corso del 2020 e 2021. Da ultimo, la legge di bilancio per il 2022 ha prorogato il regime straordinario di garanzia pubblica del Fondo fino al 30 giugno dell'anno in corso, modificando però la normativa secondo una logica di progressivo ritorno a un regime di normale operatività (*phasing out*). È stata inoltre prevista, a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2022 una fase di transizione durante la quale il Fondo opererà con un regime intermedio.

²⁴ Se l'impresa ha iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2019 si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivi.

Il terzo gruppo di interventi ha natura più generale – di sostegno alla ripresa economica e alla produttività e internazionalizzazione delle imprese – e non strettamente legata alle finalità specifiche del decreto in esame. In particolare, gli articoli 21 e 22 prevedono un rafforzamento degli incentivi per gli investimenti immateriali 4.0 e le spese di formazione 4.0. In primo luogo, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 è incrementata dal 20 al 50 per cento. Inoltre, l'aliquota del credito d'imposta formazione 4.0 è innalzata dal 50 al 70 per cento per le piccole imprese e dal 40 al 50 per cento per quelle medie²⁵.

5.2 *Il contributo straordinario a carico delle imprese*

Il decreto in esame (art. 55) modifica alcuni aspetti applicativi del contributo straordinario, introdotto con il DL 21/2022, dovuto nel 2022 dalle imprese che esercitano attività nel settore energetico e che hanno potenzialmente beneficiato dello straordinario aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia già a partire dall'ultimo trimestre del 2021. Alla norma originaria sono apportate tre modifiche importanti: 1) è aumentata l'aliquota dal 10 al 25 per cento; 2) è esteso a sette mesi, fino al 30 aprile 2022, il periodo per il calcolo della base imponibile data dall'incremento del saldo tra operazioni attive e passive al netto dell'IVA; 3) è previsto che il versamento possa avvenire in due rate anziché una: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno e il saldo entro il 30 novembre 2022.

Il contributo straordinario è stato introdotto con il DL 21/2022 (art. 37) con una aliquota del 10 per cento a carico delle imprese che esercitano attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. La base imponibile è definita dall'incremento del saldo tra operazioni attive e passive, al netto dell'IVA, come indicate nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'IVA (trasmesse trimestralmente dalle imprese), calcolato sul periodo compreso tra ottobre 2021 e marzo 2022 rispetto agli stessi sei mesi relativi al 2020 e al 2021. Inoltre, era previsto che il contributo venisse versato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022. Il contributo è dovuto solo se l'incremento del saldo delle operazioni attive e passive supera i 5 milioni e non sono rilevanti gli incrementi pari o inferiori al 10 per cento. Inoltre, al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, è prevista una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori. In particolare, le imprese interessate dal contributo devono ogni mese comunicare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) i prezzi medi di acquisto, produzione e vendita dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. È quindi previsto un piano straordinario di controlli da parte sia dell'Autorità sia della Guardia di Finanza che possono adottare eventuali provvedimenti²⁶.

²⁵ Per un'analisi di questi crediti di imposta si veda l'[Audizione](#) del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul disegno di legge di bilancio per il 2022.

²⁶ La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.

Le modifiche apportate al contributo straordinario con il decreto in esame dovrebbero produrre un gettito pari a circa 6,5 miliardi nel 2022 che si sommano ai 4 miliardi già attesi nel DL 21/2022. Ai fini della stima, in assenza dei dati effettivi delle comunicazioni periodiche IVA, per approssimare la base imponibile la Relazione tecnica fa riferimento ai dati della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici selezionando le imprese che rientrano nei criteri specificati per il contributo – ossia che hanno realizzato nei sette mesi di riferimento incrementi di fatturazione uguali o superiori al 10 per cento e almeno pari a 5 milioni. In assenza di informazioni a livello di singola impresa non è ancora possibile fornire una valutazione del gettito atteso riportato nella Relazione tecnica.

Si può osservare che la dimensione quantitativa del contributo straordinario (10,5 miliardi, pari a oltre il 30 per cento del gettito di competenza Ires complessivo e al 25 per cento della somma di Ires e IRAP riferiti all'anno di imposta 2019 e quindi precedenti alla emergenza sanitaria), le caratteristiche della sua base imponibile e la sua concentrazione su un settore ristretto risultano peculiari rispetto al regime ordinario di tassazione.

Si ricorda che le imprese del comparto energetico (settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione di petrolio, della produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi ed energia elettrica) sono già state assoggettate nel periodo 2008-2014 a un'addizionale Ires (cosiddetta *Robin tax*) del 5,5 per cento²⁷. La norma, che doveva essere strutturale e non temporanea, era stata introdotta in un contesto analogo di aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico e colpiva solo le imprese più grandi (con un volume di ricavi superiore a 25 milioni nel periodo di imposta precedente). Anche in questo caso era previsto il divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo e il controllo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA). Nel 2015, la Corte Costituzionale (sentenza n. 10 del 2015) ha affermato che la congiuntura economica poteva costituire "un elemento idoneo a giustificare un prelievo differenziato che colpisca gli eventuali 'sovra-profitti' congiunturali". Tuttavia, "affinché il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell'imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa *ratio* giustificatrice". Su questa base ne ha dichiarato l'incostituzionalità rispetto a due aspetti: a) il tributo si applicava all'intero reddito di impresa, anziché ai soli "sovra-profitti"; b) mancava una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustificava l'applicazione.

²⁷ Art. 81, commi 16 e seguenti del DL 112/2008. L'aliquota dell'addizionale è stata più volte modificata e l'ambito di applicazione è stato esteso ad altri settori (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la distribuzione, trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione di gas naturale).

Entrambi questi aspetti sembrano essere superati con il contributo in esame dato che si tratta di una misura temporanea e che l'aliquota di imposta si applica al solo incremento del saldo tra operazioni attive e passive conseguite in uno specifico periodo. Inoltre, il nuovo contributo straordinario sembra rispondere a esigenze di gettito e obiettivi di natura redistributiva al fine di mitigare l'impatto sociale dell'aumento dei prezzi nel settore energetico. Si ricorda, inoltre, che misure di questo tipo sono state considerate ammissibili da una Comunicazione della Commissione europea.

In particolare, l'8 marzo 2022 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione "RePowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" in cui si afferma che per finanziare le misure di emergenza in favore di imprese e privati consumatori di energia "gli Stati membri possono prendere in considerazione misure temporanee di carattere fiscale sui proventi straordinari. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia tali misure fiscali sui profitti elevati potrebbero rendere disponibili fino a 200 miliardi nel 2022 per compensare parzialmente l'aumento delle bollette energetiche. Tali misure non dovrebbero essere retroattive ma dovrebbero essere tecnologicamente neutrali e consentire ai produttori di energia elettrica di coprire i costi e proteggere i segnali di mercato a lungo termine e quelli dei prezzi del carbonio"²⁸.

A tale proposito, si possono avanzare alcune considerazioni generali.

- 1) In questa fase congiunturale, gli interventi di sostegno alle famiglie e alle imprese hanno richiesto e richiedono uno sforzo finanziario rilevante (le misure disposte finora ammontano nel solo 2022 a 23,6 miliardi, pari all'1,4 per cento del PIL) che, dato lo stato attuale dei conti pubblici, non è opportuno finanziare con ulteriore ricorso all'indebitamento e al debito. Il contributo straordinario sembra rientrare quindi in uno schema di finanza straordinaria giustificata dall'eccezionalità congiunturale dell'aumento dei prezzi dell'energia – aggravata dal conflitto bellico in corso – e dalla necessità di compensare gli effetti asimmetrici che questo ha comportato sui bilanci delle imprese e sul potere di acquisto delle famiglie. In particolare, nell'ambito del sistema produttivo vi sono, da una parte, il settore dell'energia che sta beneficiando di un forte incremento, a parità di costi, della propria profittabilità in ragione dell'aumento dei prezzi dei propri prodotti e, dall'altra parte, le imprese a più alta intensità

²⁸ Nell'allegato 2 del documento della Commissione UE sono indicate in dettaglio le caratteristiche che dette misure temporanee sugli "utili inframarginali" devono avere: a) durata limitata e legata a una specifica situazione di crisi; b) non incidere sulla formazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica; c) non influenzare le tendenze di lungo termine dei prezzi derivanti dagli sviluppi strutturali del mercato e del segnale di prezzo del carbonio proveniente dall'EU ETS; d) non considerare gli effetti della componente strutturale dell'aumento dei prezzi mondiali del gas; e) utilizzo di criteri ed eventi oggettivi e verificabili per il l'individuazione dei "profitti fortuiti" e la definizione del meccanismo di "attivazione/disattivazione"; f) recupero dei proventi inframarginali aggiuntivi solo nei periodi in cui gli impianti a gas erano marginali e nella misura in cui siano stati effettivamente percepiti da unità inframarginali; g) neutralità tecnologica: applicazione uniforme e generalizzata per tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che siano coperti da regimi di sostegno o da meccanismo di remunerazione della capacità; h) non retroattività e recupero unicamente di una quota di utili effettivamente realizzati, tenendo conto del fatto che i produttori possono aver venduto anticipatamente parte della loro produzione a un prezzo inferiore prima dell'inizio della crisi; i) trasferimento dei proventi ai clienti civili o per finanziare misure non selettive e trasparenti a sostegno di tutti i consumatori finali.

energetica, che hanno registrato un significativo incremento dei loro costi con una riduzione, a parità di fatturato, dei margini di profitto. Questa finalità redistributiva ha determinato un prelievo concentrato sui soli settori che beneficiano della particolare situazione congiunturale. Inoltre, si può sottolineare che la stessa Corte Costituzionale, con riferimento al settore petrolifero, ha affermato che un trattamento tributario differenziato può essere giustificato sotto il profilo sostanziale dallo stampo oligopolistico del settore e dalla relativa inelasticità della domanda, che fanno ritenere non implausibile una redditività sensibilmente maggiore rispetto ad altri settori²⁹. Lo stesso si può affermare più in generale, seppure in maniera meno accentuata, per il settore dell'energia. Sulla base del modello MEDITA dell'UPB, si può stimare che le imprese nei settori interessati dal contributo straordinario sono poco meno di 11.000 e rappresentano poco più dell'1 per cento del totale delle società di capitali non finanziarie (circa 980.000 imprese). Nonostante la presenza di molte piccole imprese nel settore (oltre il 98 per cento), le imprese medio-grandi rappresentavano nel 2019 oltre l'80 e il 70 per cento rispettivamente del fatturato e del valore aggiunto e oltre il 50 per cento del complesso della base imponibile Ires e IRAP (tab. 7).

Tab. 7 – Le imprese nel settore dell'energia per classi di dipendenti nel 2019

	N. dipendenti	N. imprese	Fatturato	Valore aggiunto	Base imponibile Ires	Base imponibile IRAP
Energetiche	0-10	95,2	9,0	21,4	34,8	31,5
	10-50	3,5	9,1	8,3	15,0	12,3
	50-250	0,8	18,1	13,3	17,2	24,4
	>250	0,4	63,9	57,0	33,1	31,8
	Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Altre	0-10	85,3	19,9	17,7	35,2	21,7
	10-50	12,1	21,0	17,0	19,5	23,6
	50-250	2,2	22,7	21,6	18,4	22,7
	>250	0,4	36,3	43,8	26,9	32,0
	Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


Fonte: modello di microsimulazione MEDITA dell'UPB.

²⁹ Nella Sentenza 10/2015 a pag. 16 si afferma: “non si può escludere che le peculiarità del settore petrolifero si prestino, in linea teorica, a legittimare uno speciale regime tributario. Come si evince dalle istruttorie e dalle indagini conoscitive dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svariati indizi economici segnalano che si tratta di un ambito caratterizzato da una scarsa competizione fra le imprese. D'altra parte, lo stampo oligopolistico del settore, popolato da pochi soggetti che spesso operano in tutte le fasi della filiera – dalla ricerca, alla coltivazione, fino alla raffinazione del petrolio e alla distribuzione dei carburanti – unitamente agli elevati costi e alle difficoltà di realizzazione delle infrastrutture, rende particolarmente arduo l'ingresso di nuovi concorrenti che intendano operare su vasta scala. Inoltre, nel settore petrolifero ed energetico, le ordinarie dinamiche di mercato faticano ad esplicitarsi, anche perché l'aumento dei prezzi difficilmente può essere contrastato da una corrispondente contrazione della domanda che, in questi ambiti, risulta anelastica. In sintesi, non è del tutto implausibile ritenere che questo settore di mercato possa essere caratterizzato da una redditività, dovuta a rendite di posizione, sensibilmente maggiore rispetto ad altri settori, così da poter astrattamente giustificare, specie in presenza di esigenze finanziarie eccezionali dello Stato, un trattamento fiscale ad hoc.”

- 2) La base imponibile del contributo straordinario è molto elevata e fortemente concentrata. Nella Relazione tecnica questa è implicitamente stimata pari a quasi 42 miliardi (11/0,25 miliardi). Una prima evidenza dell'andamento straordinario della base imponibile nel settore dell'energia può essere ricavata dai dati aggregati settoriali della fatturazione elettronica forniti dalla Agenzia delle entrate. Nella figura 12 è riportato l'incremento mensile delle fatturazioni (calcolato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) per i settori dell'energia potenzialmente interessati (settori ATECO 6 – Estrazione di petrolio greggio e gas naturale, 19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 35 – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) e per tutti gli altri settori (escluso il settore finanziario e la pubblica amministrazione) ed emerge la significativa divaricazione degli andamenti nelle due aggregazioni di settori a partire dal mese di ottobre 2021, in corrispondenza dei primi segnali di rialzo dei prezzi dell'energia. La tabella 8, conferma questa eccezionalità dell'andamento del settore dell'energia con riferimento agli incrementi calcolati, a livello settoriale, nei sette mesi su cui si applica il contributo straordinario: per questo settore l'incremento è quasi quattro volte il valore medio calcolato sul totale delle imprese.
- 3) Nonostante il contributo straordinario sembri rispettare le questioni di costituzionalità sollevate per la *Robin tax*, la sua attuale formulazione potrebbe fare emergere alcune questioni in termini di equità e di efficienza.

In primo luogo, si pone la questione dell'adeguatezza della base imponibile del contributo rispetto all'obiettivo di colpire i guadagni generati dall'evoluzione congiunturale dei mercati dell'energia. In questi termini, la base imponibile dovrebbe implicitamente approssimare i sovraprofiti dovuti all'incremento dei prezzi. Da un punto di vista economico, il saldo tra le operazioni attive e passive al netto dell'IVA corrisponde al valore aggiunto della produzione che include oltre, ai profitti, la remunerazione degli altri fattori della produzione. L'incremento del valore aggiunto rappresenterà quindi una buona approssimazione del sovraprofito solo nella misura in cui questo non sia anche dovuto all'aumento delle remunerazioni degli altri fattori. Tuttavia, anche nel caso in cui l'incremento del valore aggiunto sia attribuibile interamente alla crescita dei profitti in termini economici, si potrebbero manifestare delle discrepanze rispetto all'aumento del profitto misurato secondo le regole civilistiche o fiscali relative all'Ires. Queste differenze potrebbero essere dovute al diverso momento in cui viene contabilizzato il profitto, ad esempio a causa della diversa distribuzione degli ammortamenti, o al fatto che concorrono a determinare il profitto civilistico e la base imponibile Ires proventi o costi relativi a operazioni finanziarie o di riorganizzazione aziendale che non sono rilevanti nella determinazione del valore aggiunto.

Fig. 12 – Variazioni mensili tendenziali della fatturazione elettronica per i settori dell'energia e per gli altri settori tra gennaio 2020 e aprile 2022



Fonte: elaborazioni su dati delle fatturazioni elettroniche dell'Agenzia delle entrate.

Tab. 8 – Variazione della fatturazione elettronica tra ottobre 2021 e aprile 2022 rispetto a un anno prima
(rapporti rispetto alla media)

	Variazione fatturazione elettronica ott. 2021 - apr. 2022
Energia	383,4
Alloggio, ristorazione e turismo	238,3
Altra manifattura	153,0
Costruzioni	113,7
Chimico e farmaceutico	101,1
Tessile	97,5
Industrie alimentari	77,7
Immobiliari, professionali e noleggi	52,0
Trasporto terrestre e mediante condotte	49,5
Commercio	39,6
Estrazione e utilities	38,8
Attività artistiche e intrattenimento	32,9
Agricoltura	11,9
Servizi alla persona	10,3
Altri servizi	4,9
Trasporti	-1,7
Totale	100,0

Fonte: elaborazioni su dati delle fatturazioni elettroniche dell’Agenzia delle entrate.

A causa di queste discrepanze il contributo impatterà in modo differenziato sugli utili civilistici. L’utilizzo della base imponibile dell’Ires avrebbe probabilmente permesso di commisurare meglio il contributo straordinario alle scritture contabili, ma avrebbe richiesto un calcolo su base annuale e un meccanismo di liquidazione in acconto anticipato su base previsionale che avrebbero introdotto ulteriori fattori di complessità e di incertezza sulla stima del gettito necessario per la copertura dei contestuali aiuti alle famiglie e alle imprese.

In secondo luogo, vi è la questione di come misurare correttamente l’incremento di base imponibile prodotta dalla variazione congiunturale dei prezzi. Occorre in altri termini individuare il periodo “normale” da prendere come riferimento per misurare gli incrementi. La scelta del periodo tra ottobre 2020 e aprile 2021 suscita qualche perplessità, dato che risulta ancora condizionato dall’emergenza sanitaria. In effetti la figura 12 mostra come in quel periodo (con l’eccezione di aprile 2021) i dati di fatturazione del settore energetico siano stati significativamente inferiori a quelli dell’anno precedente, anche in modo più marcato rispetto al resto dell’economia. La scelta di un periodo “normale” fortemente influenzato dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria può comportare una sopravvalutazione dell’effetto congiunturale. Il rischio di una sovrastima potrebbe essere ridotto optando per un periodo di riferimento meno influenzato dalla emergenza sanitaria, come potrebbero essere gli stessi mesi a cavallo degli anni 2019/2020 o una media dei due periodi. È tuttavia difficile prevedere l’effetto finale di una modifica del periodo di riferimento qualora la revisione della base imponibile fosse

accompagnata da un adeguamento dell'aliquota per garantire il gettito necessario per la copertura del provvedimento.

In terzo luogo, la base imponibile potrebbe essere influenzata da componenti fiscali che non rientrano nella definizione di profitto in senso economico o civilistico. Si tratta, ad esempio, delle accise che rientrano nella base delle operazioni attive. Se si verifica un aumento delle quantità vendute, la maggiore accisa incassata genera un ampliamento della base imponibile del contributo sebbene sia versata all'erario. La riduzione delle accise attuata nel mese di aprile opera in direzione opposta, riducendo il contributo, anche a parità di quantità vendute.

Infine, una questione ampiamente dibattuta, anche sotto il profilo costituzionale, riguarda l'indeducibilità del contributo straordinario dall'Ires e dall'IRAP. Nel caso se ne prevedesse la deducibilità, il contributo straordinario si configurerebbe come un mero anticipo del versamento delle imposte e comporterebbe un'importante riduzione del gettito effettivo atteso (circa 4 miliardi). L'effetto potrebbe tuttavia essere compensato da un innalzamento dell'aliquota lasciando invariato l'onere per le imprese.

6. Le misure in favore degli Enti locali

L'articolo 40 incrementa di 170 milioni – di cui 150 per i Comuni e 20 per le Province e le Città metropolitane – l'importo del contributo straordinario per il 2022 già previsto a beneficio degli Enti locali dal DL 17/2022.

Si ricorda che il DL 17/2022 (art. 27) ha riconosciuto agli Enti locali un contributo straordinario di 250 milioni (di cui 200 destinati ai Comuni e 50 alle Province e alle Città metropolitane) al fine di garantire la continuità dei servizi erogati pur in presenza di un incremento delle spese dovuto all'aumento dei prezzi energetici. A tale scopo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un apposito Fondo da ripartire fra gli Enti tenendo conto della spesa sostenuta per le utenze come risultante da SIOPE.

Per l'anno 2022 sono stati pertanto complessivamente destinati agli Enti locali 420 milioni, di cui 350 ai Comuni e 70 alle Province e alle Città metropolitane. Si tratta di ulteriori interventi di natura emergenziale che si affiancano alle risorse già trasferite alle Autonomie locali tramite il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (cosiddetto Fondone) nel corso del 2020 e del 2021 per contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia. Il DL 4/2022 ha infatti riconosciuto la possibilità per gli Enti di utilizzare anche nel 2022 le risorse del "Fondone" trasferite ma non ancora impiegate. Sebbene in un primo momento la Ragioneria generale dello Stato avesse indicato tali risorse come vincolate al ristoro delle minori entrate e alla copertura dei maggiori fabbisogni legati alla emergenza sanitaria – escludendo dunque altre destinazioni d'uso – con la legge di conversione del DL 21/2022 (art. 37-ter) è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare gli stessi trasferimenti anche per i maggiori oneri derivanti da spese per l'energia elettrica non coperti da specifiche assegnazioni per l'anno 2022. Questa sovrapposizione di finalità, in un contesto normativo quale quello attuale (che prevede di fatto interventi discrezionali da parte del governo centrale per contribuire al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali dei livelli decentrati in ragione dell'andamento del ciclo economico), potrebbe rendere complessa la valutazione della corrispondenza fra i ristori assegnati e le effettive e diverse necessità degli Enti dal lato delle entrate e, soprattutto, delle spese³⁰.

Infine, l'articolo 41 istituisce un Fondo di 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna che abbiano subito una riduzione del gettito 2021, rispetto al 2019, superiore al 16 per cento dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o al 10 per cento dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto). La norma prevede tuttavia che il riparto dei fondi non avvenga sulla base della perdita di gettito ma della popolazione residente al 1° gennaio 2021 con il rischio che le risorse non siano correttamente attribuite agli Enti che hanno sperimentato le perdite maggiori.

³⁰ Si veda a tale proposito l'Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale del 5 maggio 2022.

Non è inoltre chiara la scelta di prevedere un ulteriore fondo fino al 2024 piuttosto che intervenire attraverso i due specifici fondi ordinari che sono stati costituiti con la legge di bilancio per il 2021, in sostituzione di tutti i contributi e i fondi di parte corrente, con l'obiettivo di dare un assetto definitivo alla finanza degli Enti di questo comparto.

Nei due Fondi istituiti dalla legge di bilancio 2021 sono confluiti, separatamente per Province e Città metropolitane, tutti i contributi e i fondi di parte corrente di interesse per questi Enti (incluse le risorse del FSR e i contributi straordinari erogati a partire dal 2016 per garantire continuità nell'esercizio delle funzioni fondamentali) – pari a 1.333,8 milioni – e il loro concorso complessivo alla finanza pubblica – pari a 2.769 milioni. Per differenza fra questi due aggregati è stato ottenuto il concorso netto alla finanza pubblica, pari a 1.435,2 milioni trasferiti allo Stato, di cui 936,2 da parte delle Province e 499 a carico delle Città metropolitane. L'impianto iniziale delineato da questa norma è stato poi integrato dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 561), che ha stanziato per le Province e le Città metropolitane ulteriori contributi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Queste risorse sono previste nella misura di 80 milioni per il 2022, 100 nel 2023, 130 nel 2024 e sono destinate ad aumentare di anno in anno fino a raggiungere i 600 milioni a decorrere dal 2031. Il meccanismo di riparto dei due Fondi è basato sulle stime dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

Nell'ambito del nuovo assetto della finanza delle Province e delle Città metropolitane la risposta a una flessione del gettito che si stima persistere fino al 2024 potrebbe essere realizzata facendo confluire le risorse aggiuntive nei due fondi ordinari e rivedendo la stima della capacità fiscale standard, che regola, insieme ai fabbisogni standard, la perequazione delle risorse all'interno dei fondi.

In generale, la necessità di intervenire a sostegno delle Province e Città metropolitane che abbiano subito una perdita rilevante del gettito dei principali tributi evidenzia una criticità dell'attuale assetto dei rapporti finanziari fra Stato e Province e Città metropolitane. Nonostante le risorse aggiuntive stanziato con la legge di bilancio per il 2022, il comparto nel complesso resta un contribuente netto alla finanza pubblica: Province e Città metropolitane sono complessivamente chiamate a trasferire allo Stato un ammontare fisso di risorse che raccolgono dai propri tributi anche attraverso lo sforzo fiscale. In questo modo, il rischio di un'evoluzione negativa delle basi imponibili resta, nell'ambito dei canali ordinari di finanziamento, interamente a carico di Province e Città Metropolitane³¹. L'appropriazione da parte dello Stato di una parte del gettito delle Province e Città metropolitane, che oggi avviene in forma fissa attraverso il contributo netto alla finanza pubblica, potrebbe essere ottenuta riservando direttamente allo Stato una quota del gettito di IPT e RCA. In questo modo, gli effetti negativi di un'eventuale riduzione delle basi imponibili (come quella coperta dalla disposizione in esame) sarebbero condivisi fra Autonomie locali e governo centrale.

Il DL 50/2022 prevede ulteriori misure in favore degli Enti locali con altre finalità. In particolare, viene disposto per il 2022 un incremento – per un importo stimato di 200 milioni – del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. L'obiettivo è quello di contribuire ai maggiori costi a carico degli Enti

³¹ *Ibidem*.

del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. L'incremento è ritenuto necessario, come evidenziato dalla Relazione tecnica, dal momento che l'aumento dei prezzi non era preventivabile al momento della definizione del fabbisogno sanitario relativo all'anno 2022.

Viene istituito un Fondo con una dotazione complessiva di 665 milioni per gli anni 2023-26, finalizzato a favorire la realizzazione degli interventi connessi con il PNRR da parte dei Comuni con più di 600.000 abitanti. Le risorse sono ripartite fra gli Enti interessati sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021 e sono quindi state assegnate a Roma per 278 milioni, Milano per 139 milioni, Napoli per 94 milioni, Torino per 87 milioni e Palermo per 67 milioni.

Infine, viene istituito, presso il Ministero dell'Interno, un apposito Fondo – di 30 milioni per il 2022 e 15 milioni per il 2023 – finalizzato al riequilibrio finanziario delle Province e delle Città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario. Le risorse assegnate saranno ripartite entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

7. Considerazioni generali

Il DL 50/2022 si caratterizza nel complesso come un intervento di urgenza, volto principalmente ad alleviare, nel breve termine, gli effetti dei rincari delle materie prime sui bilanci di famiglie e imprese e sugli appalti pubblici. Il provvedimento segue una serie di interventi che hanno risposto all'esigenza di fronteggiare nell'immediato gli aumenti dei costi delle imprese e la perdita del potere d'acquisto dei consumatori, indotti dagli aumenti dei prezzi delle materie prime che si sono manifestati a partire dall'ultima parte dello scorso anno e che hanno raggiunto un apice nei mesi scorsi, a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

La rapidità con cui si sono deteriorate le nostre ragioni di scambio nei mesi recenti è tale da giustificare un ulteriore intervento con caratteristiche d'urgenza. Data l'incertezza che caratterizza il contesto globale e quindi anche le prospettive dell'economia italiana, il DL 50/2022 propone, come i provvedimenti precedenti, soluzioni che coprono un orizzonte temporale limitato, nell'attesa che si chiariscano gli sviluppi geopolitici e i canali di trasmissione della guerra sull'economia del nostro Paese.

Dal lato del sostegno alle famiglie, il decreto in esame affianca alle precedenti misure dirette a mitigare l'aumento dei prezzi e delle tariffe, in modo sia generalizzato sia selettivo, un intervento, *una tantum* e in somma fissa, di sostegno diretto al reddito a favore di una platea relativamente ampia di soggetti. Sebbene l'intervento sia rivolto agli individui e non appaia particolarmente selettivo in termini di reddito, le simulazioni condotte su base campionaria suggeriscono che potrebbe contribuire in modo significativo a compensare l'impatto degli incrementi di prezzi e tariffe sui nuclei familiari con spesa più bassa, maggiormente dipendenti dai consumi energetici. Le stesse simulazioni mostrano che, nel complesso, gli interventi che si sono succeduti a partire dal DL 73/2021 avrebbero consentito di tutelare integralmente il potere di acquisto delle famiglie con minore capacità di spesa e di contenere la perdita di potere di acquisto su valori pari in media al 2 per cento.

Alla luce dell'incertezza sull'evoluzione dello scenario economico e dei rischi di possibili nuove tensioni sui mercati finanziari, nonché della situazione dei conti pubblici, il Governo ha confermato la scelta di non ricorrere a un ulteriore aumento dell'indebitamento e del debito attraverso una revisione degli obiettivi programmatici. La copertura finanziaria del provvedimento ha quindi richiesto, oltre all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal DEF, il ricorso a nuove riduzioni di spesa, in particolare con il definanziamento del Fondo sviluppo e coesione, e ad aumenti di entrata con l'innalzamento del contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico.

Quest'ultimo trova giustificazione nell'impatto asimmetrico che la crescita dei prezzi energetici ha avuto sull'economia: se da un lato, sono state colpite famiglie e imprese energivore, dall'altro sono state beneficate le imprese del settore energetico. Il disegno

del contributo straordinario, che si applica su una base imponibile solo in parte correlata con quella dei tributi che gravano sui profitti d'impresa, è stato condizionato dall'urgenza di assicurare il gettito necessario alle coperture nell'anno in corso. Nell'ambito di questi vincoli, il superamento di alcune criticità specifiche, quali la possibile sovrastima derivante dall'utilizzo di un periodo di riferimento ancora condizionato dalla crisi pandemica o dall'inclusione delle accise nella base delle operazioni attive, dovrebbe essere accompagnato da un aumento dell'aliquota.

In prospettiva, anche se non dovessero realizzarsi scenari avversi, economici e geopolitici, non si può escludere la possibilità che l'inflazione si manifesti con maggiore persistenza rispetto a quanto prefigurato negli scenari di base delle previsioni macroeconomiche; la conduzione della politica economica potrebbe pertanto dover fronteggiare dinamiche nominali ancora elevate nei prossimi trimestri. Appare quindi necessario affiancare alle misure di urgenza anche l'irrobustimento e l'accelerazione dell'azione di riforma, volta a sciogliere i nodi strutturali dell'economia italiana e ad affrontare congiuntamente le nuove sfide dell'indipendenza energetica e della transizione ecologica.

Appendice 1

Valutazioni sulla persistenza dell'inflazione in Italia negli ultimi cinquant'anni

L'ondata inflazionistica in atto ha riportato l'attenzione sulla persistenza dell'inflazione, ovvero la velocità con cui la dinamica dei prezzi, perturbata a seguito di uno *shock*, ritorna verso la precedente condizione di equilibrio. I processi inflazionistici persistenti sono connotati da una bassa velocità di convergenza, mentre un rapido rientro verso la situazione precedente lo *shock* caratterizza dinamiche dei prezzi poco persistenti.

In quanto segue si riportano alcune evidenze empiriche sulla persistenza dell'inflazione dell'Italia in diverse fasi storiche, a partire dagli anni settanta. In un periodo così esteso l'inflazione al consumo ha incorporato sia l'evoluzione delle variabili macroeconomiche che più direttamente impattano sul livello dei prezzi, come le quotazioni delle materie prime energetiche, sia l'effetto di cambiamenti strutturali e istituzionali, anche a livello europeo.

Il periodo di analisi è stato suddiviso in cinque intervalli temporali, ciascuno caratterizzato da fattori esogeni, di natura sia macroeconomica sia istituzionale, che hanno comportato importanti mutamenti nel processo di formazione dei prezzi al consumo in Italia. Facendo ricorso a una procedura ampiamente utilizzata nella letteratura empirica³², tali periodi sono stati definiti attraverso l'identificazione di cambiamenti strutturali nel parametro autoregressivo della serie storica dell'inflazione, stimato attraverso un modello univariato.

Il primo intervallo temporale (1972T3-1982T4) inizia appena dopo il collasso del sistema di cambi fissi di Bretton Woods e termina nei primi anni ottanta, a distanza di pochi mesi dal cosiddetto "divorzio" della Banca d'Italia dal Tesoro italiano; il venire meno dell'automatismo nell'acquisto da parte della banca centrale dei titoli pubblici non sottoscritti sul mercato primario ha contribuito a rendere meno accomodante la politica monetaria, determinando un cambiamento nelle proprietà stocastiche della serie temporale dell'inflazione³³. Il secondo periodo (1983T1-1992T2) include anche riforme istituzionali che hanno inciso sul meccanismo di formazione dei prezzi (come il blocco della scala mobile nel febbraio 1984) e termina nel 1992, all'apice di una tempesta valutaria che porterà all'uscita della lira dal sistema monetario europeo. Il decennio successivo (1992T3-2002T2) è contrassegnato dal processo di convergenza (delineato nel Trattato di Maastricht del 1992) necessario per la partecipazione dell'Italia all'Unione monetaria, oltre che da ulteriori misure per contenere la dinamica dei prezzi e combattere la disoccupazione (l'abolizione della scala mobile e il Protocollo del luglio 1993). Il quarto intervallo temporale (2002T3-2012T2) inizia poco dopo l'avvio della moneta unica e termina con la recessione italiana innescata dalla crisi dei debiti sovrani.

³² Si veda Bai, J. e P. Perron (1998), "Estimating and testing linear models with multiple structural changes", in *Econometrica*, 66, 47-78.

³³ Batini, N. (2002), "Euro area inflation persistence", ECB Working Papers n.201.

L'ultimo periodo include il decennio più recente (2012T3-2021T2), prima dell'impennata dei prezzi dello scorso semestre.

Dopo il picco registrato nel corso degli anni settanta, l'inflazione italiana ha mostrato una costante tendenza alla riduzione, fino a raggiungere il minimo nello scorso decennio (tab. A1.1). Il calo dell'inflazione a partire dagli anni ottanta, si è realizzato in Italia ma anche in diversi altri paesi, tanto che è stata coniata l'espressione "Grande moderazione" (*Great Moderation*), per indicare il lungo periodo l'inflazione bassa si è accompagnata a una bassa volatilità del ciclo economico; sulle ragioni alla base di questo favorevole periodo di storia economica, che comprende in larga massima il secondo, il terzo e il quarto periodo della nostra datazione, il dibattito accademico è ampio. La letteratura che attribuisce la determinante di questa lunga fase di stabilità macroeconomica a fattori fortuiti (*good luck*), prevalentemente originati sui mercati dell'energia, si confronta con quella che si focalizza sul miglioramento delle politiche economiche (*good policies*), soprattutto quelle monetarie; infine una spiegazione tra le più accreditate, anche di recente, è che l'aumento dell'offerta globale indotto della globalizzazione (*globalisation hypothesis*) abbia appiattito le curve di Phillips, rendendo quindi possibili fasi espansive anche al di sopra del potenziale dei paesi avanzati, senza comportare forti tensioni nelle dinamiche dei prezzi.

Anche la volatilità dell'inflazione italiana, misurata in termini di deviazione standard, è progressivamente diminuita nel periodo della Grande moderazione, rimanendo invariata nell'ultimo intervallo (che non incorpora la forte variabilità registrata a partire dalla seconda metà del 2021).

Riguardo alla quantificazione delle misure di persistenza per l'economia italiana, si stimano due indicatori, entrambi basati sulle proprietà della serie storica. La prima misura consiste nella stima del coefficiente di autocorrelazione del primo ordine attraverso un modello autoregressivo dell'inflazione³⁴, che consente inoltre di condurre test di significatività sulle misure di persistenza relative a differenti intervalli temporali. Il secondo indicatore di persistenza, noto in letteratura come "*half-life*", è definito come il numero di periodi in cui l'effetto di uno *shock* sull'inflazione permane al di sopra di metà

Tab. A1.1 – Media e deviazione standard dell'inflazione al consumo in Italia

	1972T3 - 1982T4	1983T1 - 1992T2	1992T3 - 2002T2	2002T3 - 2012T2	2012T3 - 2021T2
Media	14,7	7,3	3,2	2,2	0,7
Deviazione standard	3,6	2,9	1,3	0,8	0,8

Fonte: elaborazioni su dati Istat.

³⁴ La stima del parametro autoregressivo ρ è ottenuta dal modello $\pi_t = \alpha + \rho\pi_{t-1} + \sum_{k=1}^n \vartheta_k \Delta \pi_{t-k} + \varepsilon_t$, dove $n=3$. Si veda O'Really, G. e K. Whelan (2004), "Has euro-area inflation changed over time?", ECB WP n. 335.

dell'impulso iniziale; l'indicatore è ottenuto da un modello autoregressivo del primo ordine, in quanto tale specificazione fornisce una forma chiusa della formula per tale misura di persistenza³⁵.

Dall'evidenza empirica (tab. A1.2) emerge che la persistenza della dinamica dei prezzi sarebbe aumentata sensibilmente nel corso degli anni ottanta rispetto al precedente decennio (analogamente a quanto riportato in Batini, 2002): tale rialzo comporterebbe un cambiamento statisticamente significativo nella persistenza dell'inflazione italiana. Negli intervalli temporali successivi tale caratteristica della serie storica si è ridotta gradualmente ma non in misura statisticamente significativa, fino al 2012, per poi aumentare nuovamente nell'ultimo intervallo considerato.

L'indicatore di persistenza "half-life" appare coerente con tali risultati. Il tempo (in trimestri) in cui lo *shock* unitario risulta ancora superiore alla metà dell'impulso iniziale è aumentato in misura considerevole nel periodo 1983-1992 (a circa 5 anni, da poco più di un anno nel precedente periodo), si è ridotto nei due decenni successivi (inferiore a un anno nel periodo 2002-2012) ed è nuovamente aumentato nell'ultima fase storica.

In definitiva, la recente accelerazione dei prezzi si è innestata in una fase storica in cui la persistenza dell'inflazione aveva ripreso ad aumentare; questo potrebbe alimentare rischi che l'attuale fase inflazionistica non si vada a riassorbire rapidamente.

Tab. A1.2 – Misure di persistenza dell'inflazione al consumo in Italia (1)

	1972T3 - 1982T4	1983T1 - 1992T2	1992T3 - 2002T2	2002T3 - 2012T2	2012T3 - 2021T2
<i>Rho</i>	0,518	0,916	0,874	0,608	0,778
<i>Diff</i>		0,397	-0,042	-0,266	0,170
<i>T-stat</i>		4,8	-0,3	-1,2	0,7
<i>P-value</i>		0,0	0,8	0,2	0,5
<i>Half-life</i> (trimestri)	6,0	22,8	18,4	4,0	8,4

(1) *Rho* è il coefficiente di autocorrelazione del primo ordine; *diff* è la differenza tra i coefficienti stimati su intervalli di tempo successivi; *t-stat* è la statistica del test di Wald sull'uguaglianza dei due coefficienti.

³⁵ Nel caso di processo AR(1), l'indicatore "half-life" è pari a $\log(0,5)/\log(\rho)$. Si veda, ad esempio, Marques, C. R. (2004), "Inflation persistence: facts or artefacts?", ECB WP n. 371. Per la stima dell'indicatore "half-life" nel caso di processi AR(ρ) si veda Murray, C. J. e D. H. Papell (2002), "The purchasing power parity persistence paradigm", in *Journal of International Economics*, n. 56.